Documento di Valutazione dei Rischi

Redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

Liceo Scientifico Statale "Enrico Fermi"

Sede Associata

Indirizzo	**Via Nazionale Toscana, 1**		
Città	**Bologna**	**Provincia**	**BO**
Telefono	**051-470141**	**Fax**	**051-478966**

Data di compilazione:	**02 Ottobre 2012**
Riferimento interno	**065/12**

SOMMARIO

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s. m. i.

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico): **Dr. Maurizio Lazzarini** ………………………………

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: **Dr. Mario Padroni** ………………………………
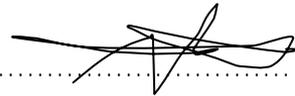
Il Medico Competente **Dott.ssa Grazia Guiducci** ………………………………

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: **Sig.ra Pasqualina Canitano** ……………………………

Bologna, 02 ottobre 2012

IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA

GENERALITÀ

Sede Istituto:	Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" Via Mazzini, 172/2 - 40139 Bologna Tel. 051-4298511 Fax. 051-392318 E-mail: fermi@liceofermibo.net Sito: www.liceofermibo.net
Sede Associata:	Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" Via Nazionale Toscana, 1 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Tel. 051-470141 Fax. 051-478966
Ente proprietario dell'edificio:	Provincia di Bologna

Addetti totali relativi all'anno 2012/13

Docenti e Assistenti Tecnici	Studenti	Studenti diversamente abili	Personale A.T.A. e Coll. Scolastici
17	**191**	**1**	**3**

Datore di Lavoro		
	Nome e Cognome	**Dott. Maurizio Lazzarini**
	nel ruolo di	**Dirigente Scolastico**

Preposto	Soggetto designato dal Datore di Lavoro, può essere il Vice Preside, il Responsabile di sedi distaccate, il Responsabile di laboratorio, etc.	
	Nome e Cognome	**Prof.ssa Deborah Papa**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Nome e Cognome	**Dott. Mario Padroni**
Indirizzo: Via G. Bovini, 41 48123 Ravenna (RA)	

Medico Competente (se richiesta la sorveglianza sanitaria)	
Nome e Cognome	**Dott.ssa Grazia Guiducci** c/o Poliambulatorio Gratia et Salus via Castiglia, 7 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento
Besa Marco*		
Falcone Giuseppe		
Giagnorio Alessio*		
La Cognata Salvina		
Nadalini Claudia		
Orlando Laura		
Papa Deborah*		
Ferriani Valeria		
Stanghellini Laura		

**Formazione in corso di completamento*

Addetti al Servizio di Primo Soccorso

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento
Carati Silvia		
Giagnorio Alessio		
Morichetti Francesca		
Orlando Laura		
Sanguettoli Marco		

Addetti Referenti H : sicurezza ed evacuazione alunni "H"
Nome e Cognome
In assenza dei referenti provvederà l'insegnante di classe

Incaricato alla conservazione dei Documenti riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro

Nome e Cognome	
nel ruolo di	

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nome e Cognome	**Sig.ra Pasqualina Canitano**

Preposto di segreteria

Nome e Cognome	**Dott.ssa Antonella Villari**
nel ruolo di	D.S.G.A.

Referente dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Bologna

Nome e Cognome: **Geom. Angela Bolognesi**
Telefono:
Fax: **051-6598698**
E-mail:

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?

SERVIZIO DI PULIZIE	**SI**		**NO**
Se è SI indicare:			
Ragione Sociale			
Sede legale			
Tel.	Fax		
Quanti sono i lavoratori che eseguono le pulizie nella scuola ………..			
SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI ALUNNI	**SI**		**NO**
Se è SI indicare:			
Ragione Sociale			
Sede legale			
Tel.	Fax		
Quanti sono i lavoratori che eseguono le pulizie nella scuola ………..			

Descrizione delle mansioni

Dirigente scolastico:è la persona alla quale spettano i poteri di gestione, decisionali e di spesa. Svolge la propria attività anche con l'ausilio del videoterminale e stampanti.

Addetto amministrativo:l'attività prevede l'elaborazione di documenti contabili, lettere, comunicazioni, procedure burocratiche relative alla scuola.

Insegnante: l'attività lavorativa prevede lo svolgimento delle lezioni didattiche all'interno delle aule.

Insegnante di sostegno: si occupa di accudire ragazzi con problemi comportamentali, caratteriali o diversamente abili. L'attività può comportare la movimentazione dei ragazzi.

Insegnante di laboratorio scientifico: l'attività lavorativa prevede lo svolgimento delle lezioni all'interno dei laboratori, con l'utilizzo di macchinari diversi a seconda della materia insegnata (fisica, biologia e chimica).

Al momento il laboratorio scientifico (di chimica) è in fase di allestimento.

Assistente tecnico di laboratorio scientifico: il lavoratore si occupa di coadiuvare l'insegnante durante le ore di laboratorio e di effettuare gli ordini del materiale necessario alle attività,

Assistente tecnico di laboratorio di informatica: il lavoratore si occupa di gestire i laboratori di informatica e le attrezzature informatiche. La mansione può prevedere il cambio dei toner nella stampante e l'utilizzo di utensili manuali.

Collaboratore scolastico: il lavoratore è addetto ai servizi generali della scuola con compito di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti. Si può occupare anche di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;

Alunno: frequenta tutti gli ambienti, sia interni sia esterni, dell'ambiente scolastico sempre sotto la vigilanza dell'insegnante e del collaboratore scolastico.

MANSIONE	Controllo per uso di ALCOL	Controllo per uso di SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DROGHE	Astensione per LAVORATRICI MADRI *	
			PRE-parto	POST-parto
Dirigente scolastico			X**	
Addetto amministrativo			X**	
Insegnante	X[***]		X*[1]	X[2]
Insegnante di sostegno	X[***]		X	X
Insegnante di laboratorio scientifico	X[***]		X	X
Assistente tecnico di laboratorio scientifico			X	X
Assistente tecnico di laboratorio di informatica			X*[1]	X[2]
Collaboratore scolastico			X	X
Alunno	NP	NP	NP	NP

NP: Non Pertinente

*: nel caso in cui nell'aula siano presenti alunni che abbiano comportamenti imprevisti che possano arrecare anche involontariamente danni alle persone
[1]: in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia
[2]: in presenza di malattie in forma epidemica nella scuola
**: nel caso di attività svolta al videoterminale, e quindi, di videoterminalista, l'astensione pre – parto inizia dall'ottavo mese di gravidanza. Il giudizio finale rimane a discrezione del Medico Competente.
***: si ricorda che la Legge 125/2001 ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalco-liche ai lavoratori occupati in attività comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, così come individuate dal Provvedimento attuativo del 16.03.06. Il giudizio finale rimane a discrezione del Medico Competente.

* NEL CASO DELLA PRESENZA DI LAVORATRICI, CON CONSEGUENTE PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA, IL DATORE DI LAVORO:

a) SE NON SUSSISTE POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTO :

allontana la lavoratrice ed invia comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ed alla ASL.

In seguito la DPL emetterà il provvedimento di astensione.

Il datore di lavoro può richiedere accertamento alla ASL, in base all'esito del quale il provvedimento potrebbe essere revocato o modificato.

b) SE ESISTE POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTO:

colloca la lavoratrice a mansione idonea ed invia comunicazione alla DPL.

PER LA VERIFICA DEL PERIODO DI ASTENSIONE PRE- E POST-PARTO FARE RIFERIMENTO ALLE SCHEDE ALLEGATE AL PARAGRAFO "RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI" DEL DOCUMENTO.

DIVERSI PERIODI DI ASTENSIONE RISPETTO A QUELLI CITATI IN QUESTO DOCUMENTO SARANNO VALUTATE DAL MEDICO SPECIALISTA E DAL MEDICO COMPETENTE VISTO LO STATO DI SALUTE DELLA LAVORATRICE.

MANSIONI SOGGETTE A SORVEGLIANZA SANITARIA

Riportiamo per le diverse mansioni i rischi che comportano l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; spetterà al Medico Competente, di conseguenza nominato, valutare l'obbligatorietà e la periodicità di tale sorveglianza.

MANSIONE	VDT	MMC	Test uso alcol	Agenti chimici
DIRIGENTE SCOLASTICO	X	N.A	N.A	N.A
ADDETTO AMMINISTRATIVO	X	N.A	N.A	N.A
INSEGNANTE	N.A.	N.A	X	N.A
INSEGNANTE DI SOSTEGNO	N.A	N.A	X	N.A
INSEGNANTE DI LABORATORIO SCIENTIFICO	N.A.	N.A.	X	M.C.
ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO SCIENTIFICO	N.A	N.A	N.A	M.C.
ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO DI INFORMATICA	M.C.	N.A	N.A	N.A
COLLABORATORE SCOLASTICO	N.A	N.A	N.A	M.C.

Legenda

X: obbligo di sorveglianza.
N.A. : non applicabile in quanto dalla valutazione dei rischi la mansione non risulta esposta a un livello di rischio tale da richiedere la sorveglianza sanitaria.
M.C.: la valutazione conclusiva spetta comunque al Medico Competente anche in seguito alla presa visione del documento di valutazione del rischio.

Definizioni e Periodicità delle visite mediche

VDT: i videoterminalisti sono quei lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali (art. 173 del D Lgs 81/2008 e s.m.i).

Periodicità della sorveglianza sanitaria (art. 176 del D Lgs 81/2008 e s.m.i):
- i soggetti classificati come *idonei con prescrizioni o limitazioni*: lavoratori con particolari problematiche e/o che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età devono effettuare la visita ogni 2 anni o con frequenza diversa stabilita dal Medico Competente;
- i soggetti classificati come *idonei* devono effettuare la visita medica ogni 5 anni.

Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): "*operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni da sollevare, spingere, tirare….*" (art. 167 del D Lgs 81/2008 e s.m.i).

La sorveglianza sanitaria viene eseguita "..*sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'All. XXXII*" (art. 168, comma 2, lettera d), del D Lgs 81/2008 e s.m.i e sulla base delle seguenti indicazioni:
- se il calcolo dell'indice NIOSH risulta essere uguale o superiore a I= 0,85;
- comunque a discrezione del Medico Competente anche dopo l'annuale visita degli ambienti di lavoro.

La periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.

Test per uso di alcol: viene eseguito per quelle mansioni "…che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi…" ai sensi dell'art 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, ed in particolare nell'Allegato I punto 6 si riporta l' attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
L' effettuazione e la periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.

Agenti chimici: secondo quanto indicato dall'art. 229, si riporta quanto segue per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici definiti nel campo di applicazione dell'art. 221 del D. Lgs. 81/2008 e smi:
"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3."
La periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.
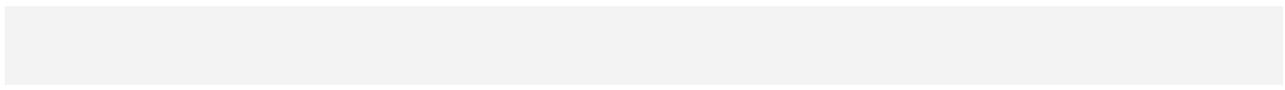
GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI COMPORTAMENTI PERICOLOSI

Ogni tipologia d'infortunio, incidente e comportamento pericoloso, indipendentemente dalla gravità, deve essere tempestivamente segnalato all'RSPP e opportunamente gestito al fine di evitare, per quanto possibile, il ripetersi dell'evento e per non aggravare ulteriormente una situazione pericolosa.

Tutti i lavoratori della scuola hanno l'obbligo di segnalare un infortunio, incidente e comportamento pericoloso al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) o suo preposto, al fine di prestare soccorso immediato all'infortunato con l'intervento della squadra di Pronto soccorso, o di ripristinare la situazione che ha provocato un incidente, o di evitare una situazione di pericolo correggendo un comportamento pericoloso.

L' R.S.P.P. informato dell'incidente o dell'infortunio provvederà assieme al Datore di Lavoro ed al Medico Competente (ove nominato) a mettere in atto soluzioni per ridurre o evitare o eliminare le possibili cause e quindi il rischio.

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di ripristinare eventuali situazioni pericolose e porre in essere ogni possibile soluzione per adeguare la scuola alle normative per la sicurezza dando anche una indicazione sulle tempistiche da rispettare; ha il compito di vigilare sui lavoratori affinché siano applicate le disposizioni di legge in materia di sicurezza e verificare che siano rispettate e attuate le norme di tutela dei lavoratori.
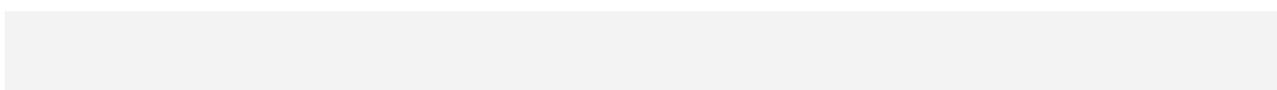
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA[1]

DATORE DI LAVORO

Dott. Maurizio Lazzarini

RESPONSABILE DEL S.P.P.

Dott. Mario Padroni

MEDICO COMPETENTE

Dott.ssa Grazia Guiducci

ADDETTI ANTINCENDIO

Besa Marco

Falcone Giuseppe

Giagnorio Alessio

La Cognata Salvina

Nadalini Claudia

Orlando Laura

Papa Deborah

Ferriani Valeria

Stanghellini Laura

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Carati Silvia

Giagnorio Alessio

Morichetti Francesca

Orlando Laura

Sanguettoli Marco

RAPPRESENTENTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Sig.ra Pasqualina Canitano

PREPOSTO

Prof.ssa Deborah Papa

LAVORATORI DIPENDENTI

---

[1] **Si allegano le nomine degli addetti alle emergenza e gli attestati di frequenza ai corsi. Il Dirigente Scolastico ha nominato un numero adeguato di addetti al primo soccorso e alla prevenzione e lotta antincendio, tenendo conto dei turni di lavoro e le eventuali assenze, per assicurare un numero adeguato di addetti durante tutto l'orario di apertura della scuola.**

DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA'

Riportiamo di seguito alcuni articoli del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per comprendere quali siano i compiti e responsabilità all'interno dell'organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro.

Definizioni - Articolo 2

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «**datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) **«azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

e) **«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) **«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) **«medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) **«sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) **«prevenzione»:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) **«salute»:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) **«sistema di promozione della salute e sicurezza»:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) **«valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) **«pericolo»:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) **«rischio»:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) **«unità produttiva»:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) **«norma tecnica»:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) **«buone prassi»:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) **«linee guida»**: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) **«formazione»:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) **«informazione»:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc**) «addestramento»:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) **«modello di organizzazione e di gestione»:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) **«organismi paritetici»:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) **«responsabilità sociale delle imprese»:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili - Articolo 17

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - Articolo 18

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera *r);*

p)) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Obblighi del preposto - Articolo 19

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c)) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Obblighi dei lavoratori - Articolo 20

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Obblighi del medico competente - Articolo 25

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera *f),* aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : **art. 47, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:*a)* un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; *b)* tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;*c)* sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Addetti Primo Soccorso:

Il lavoratore individuato dal datore di lavoro come "Addetto al Primo Soccorso", deve ricevere una formazione adeguata per poter svolgere le attività di sua competenza che consistono in:

- collaborare alla predisposizione del piano di emergenza sanitario;
- coordinare l'attuazione delle misure previste da tale piano;
- predisporre il cartello indicante i numeri di telefono dei servizi di emergenza (pronto soccorso pubblico, ambulanza, vigili del fuoco, centri anti-veleni, etc.) nei pressi del telefono;
- curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari (pacchetto di medicazione, cassetta di primo soccorso o camera di medicazione) controllandone la scadenza;

effettuare gli interventi di primo soccorso per quanto di sua competenza.

Addetti antincendio:

Gli Addetti Antincendio sono un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone. Infatti svolgono un importante ruolo nella prevenzione antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione al Responsabile della gestione dell'emergenza di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di incendio, di facilitare la propagazione dello stesso. Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori in caso di emergenza. Infatti, in caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne l'evoluzione, per allertare le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone presenti in sede ed impedire che persone vadano verso la zona interessata dall'emergenza in atto. Inoltre, agli Addetti Antincendio è affidata anche la funzione di intervenire sugli impianti di servizio, al solo scopo di interrompere l'erogazione, e sugli impianti antincendio al fine di azionarli manualmente (ove disposto), nonché di indirizzare eventuali Enti Esterni (VVF, Assistenza Medica, ecc.) verso i luoghi in stato di emergenza. Gli Addetti Antincendio vengono designati dal Datore di Lavoro, il quale provvede alla loro formazione e/o addestramento attraverso corsi specifici ed esercitazioni.

FORMAZIONE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Nell'ambito del personale sono state individuate:
- le persone più idonee all'incarico di addetto all'emergenza.
- le persone con maggiore presenza negli ambienti di lavoro.

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti":art. 37, comma 9, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

"Disposizioni generali": art.43, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t)*, il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*;
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di

rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera *b*), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione .Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

"Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato": art. 44, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

"Primo soccorso": art. 45, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Prevenzione incendi: art.46, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Gli addetti nominati sono stati adeguatamente formati mediante corsi conformi alla vigente normativa.
Sarà compito del datore di lavoro sottoporre ad aggiornamento periodico, in base alla vigente normativa o all'emanazione di nuove norme specifiche, i lavoratori designati come addetti alle suddette squadre.

Art. 37, comma 14, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

14. "Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto".

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti": art. 37

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: *a)* principi giuridici comunitari e nazionali; *b)* legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; *c)* principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; *d)* definizione e individuazione dei fattori di rischio; *e)* valutazione dei rischi; *f)* individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; *g)* aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

RILEVAZIONE DEL RISCHIO

Oggetto della valutazione dei rischi - Articolo 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' *accordo europeo dell'8 ottobre 2004* e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto;
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi - Articolo 29 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera *a)*, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera *a),* e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere *a), b), c), d), f) e g)*;
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) << -- soppressa -- >>

Obiettivo della valutazione

Obiettivo della valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro, al Medico Competente e al SPP di individuare le misure di prevenzione/protezione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di eliminare o ridurre tutti i possibili rischi che possono arrecare danno alla salute e sicurezza dei lavoratori

In tale situazione si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola

Nella Valutazione dei Rischi si è proceduto secondo le tre seguenti fasi:

FASE 1: Identificazione delle possibili sorgenti di rischio

Tale fase di valutazione è stata eseguita attraverso un'attenta analisi delle'attività in relazione ai seguenti fattori: ambienti di lavoro, attività lavorative ed operative previste, macchine, attrezzature utilizzate, dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati, utilizzazione delle sostanze e/o preparati pericolosi, attività di cooperazione con ditte esterne, organizzazione scolastica.

FASE 2: Individuazione dei pericoli.

In questa fase di valutazione sono state identificate le fonti di pericolo che presumibilmente sono in grado di comportare un rischio superiore al rischio considerato accettabile.

Si sottolinea, così come definito dalle linee guida dell'ISPESL, che i pericoli da individuare non sono tanto quelli originati dalle intrinseche potenzialità di rischio delle macchine ed impianti, quanto i pericoli residui che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, dalle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti, nonché degli ulteriori interventi di protezione.

FASE 3: Stima dell'indice del rischio

Questa fase di valutazione ha comportato l'indicazione, per ogni situazione di pericolo considerata, la natura del Rischio (Rischio di Natura Infortunistica, Rischio di Natura Igienico Ambientale, Rischio di Natura Trasversale), l'Entità del Rischio e la necessità di eventuali valutazioni oggettive mediante misurazioni e/o campionamenti.

La Valutazione dei Rischi è stata quindi affrontata prendendo in considerazione i luoghi di lavoro nelle quali operano i lavoratori, ed analizzando i rischi presenti all'interno dei locali; le strutture, in questi luoghi di lavoro, sono ben definite e portano, in base al loro utilizzo, a rischi ben determinati e ripetitivi (es. aule, corridoi, laboratori, depositi, uffici, etc.).

Fattori di Rischio valutati

Nella valutazione dei rischi si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti o assimilati tali operanti nella scuola (docenti, amministrativi, studenti, collaboratori scolastici, educatori, eventuale personale tecnico quando presente) e anche delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente nel luogo di lavoro.
Per i lavori dati in appalto, in convenzione o in qualunque forma contrattuale si farà riferimento al DUVRI o al POS (quando necessario).

DEFINIZIONE DI RISCHIO

In base alla definizione di rischio: *combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa, cioè tale che esista esposizione ad uno o a più pericoli,* esso è funzione della probabilità dell'evento incidentale per la gravità delle conseguenze possibili, cioè:

R = P x M

I rischi per la sicurezza e la salute sono di norma valutati adottando una scala a più livelli, sia per l'indice "M" (magnitudo del danno potenziale) che per l'indice "P" (probabilità di accadimento).

Nel caso si assuma una scala a 4 livelli si avrà pertanto:

ELEMENTI DELLA MATRICE DI RISCHIO

Livello	Magnitudo (M)	Probabilità (P)
1	Lieve	Improbabile
2	Medio	Poco probabile
3	Grave	Probabile
4	Gravissimo	Altamente probabile

Più in dettaglio:

MAGNITUDO (M)

Indice	Livello	Definizione
1	Lieve	⇨ infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; ⇨ esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Medio	⇨ infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; ⇨ esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	⇨ infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; ⇨ esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4	Gravissimo	⇨ infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale; ⇨ esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

PROBABILITÀ (P)

Indice	Livello	Definizione
1	Improbabile	⇨ La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una concomitanza del tutto fortuita di circostanze avverse; ⇨ non sono noti casi in cui la carenza riscontrata abbia determinato un danno.
2	Poco probabile	⇨ La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una particolare serie di circostanze avverse; ⇨ è noto qualche raro caso in cui la carenza riscontrata abbia determinato un danno.
3	Probabile	⇨La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure in modo non diretto; ⇨ è noto qualche caso in cui alla carenza riscontrata ha fatto seguito un danno.
4	Altamente probabile	⇨ Può essere individuata una carenza correlazione diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità di un evento lesivo per i lavoratori; ⇨ i dati storici disponibili (sia aziendali che di aziende similari) riportano casi di danni la cui causa o concausa è direttamente riconducibile alla stessa carenza.

Di conseguenza l'entità del rischio è misurabile in una matrice come quella qui di seguito rappresentata e descritta, con valori numerici compresi fra 1 e 16, rappresentativi di rischi tanto maggiori quanto più alto è il numero che li rappresenta:

1	*2*	3	4
2	*4*	6	8
3	6	**9**	**12**
4	8	**12**	**16**

Il numero 1 individua una situazione di minimo rischio (evento improbabile e di magnitudo minima); al numero 16 corrisponde un'allarmante situazione di evento altamente probabile con gravissime conseguenze.

I numeri permettono di definire le seguenti aree, a rischio decrescente:

- fra 16 e 13 *area ad alto rischio*: occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale (interventi prioritari e urgenti).
- fra 12 e 9 *area a rischio medio*: occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.
- fra 8 e 5 *area a rischio moderato*: occorre verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo e affinare eventualmente le misure già in atto.
- fra 4 e 1 *area a rischio basso*: i pericoli potenziali sono soddisfacentemente sotto controllo.

Indice di rischio	*Tempo di Adeguamento (mesi)*
1 - 4	**Lungo Termine (6 – 9)**
5 - 8	**Medio Termine (3 – 6)**
9 - 12	**Breve Termine (2 – 3)**
13 - 16	**Immediato (1)**

L’ultima colonna della tabella intitolata TEMPO DI ADEGUAMENTO, serve direttamente al Datore di Lavoro e/o all’RSPP al fine di poter controllare velocemente se gli adempimenti programmati sono stati attuati.

RISCHIO RESIDUO

Una volta attuati tutti i provvedimenti previsti dal presente documento, per i luoghi di lavoro, le attrezzature, le macchine utilizzate e dopo aver formato ed informato il personale addetto sui rischi della propria mansione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed eventualmente collettivi, si procede alla valutazione del RISCHIO RESIDUO.

Per RISCHIO RESIDUO si intende, nella presente trattazione, tutte le probabili situazioni di pericolo a cui il lavoratore può essere soggetto nello svolgimento della propria mansione, ossia nell'utilizzo di macchine e/o attrezzature o nella permanenza nel luogo di lavoro, nonostante siano state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente normativa sui luoghi di lavoro.
Tale valutazione è puramente indicativa e deve servire come sollecito a ciascun lavoratore all'attenzione costante nello svolgimento della propria mansione, nonché come sollecito alla scuola a sostituire dove possibile le operazioni che presentino un alto rischio residuo.

I valori del RISCHIO RESIDUO per ambienti, attrezzature, macchine per le quali siano state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione richieste dalla vigente normativa, saranno attribuiti seguendo la stessa procedura adottata per la valutazione del rischio.

Individuazione e valutazione dei rischi per mansione

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[2]		
			Prob	**Mag**	**Indice**		**Prob**	**Mag**	**Indice**
DIRIGENTE SCOLASTICO	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	**2**	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche d'ufficio.	1	4	**4**	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi dell'ufficio	2	2	**4**	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Stress	Possibile stress dovuto al sovraccarico di responsabilità **La valutazione dello stress lavoro-correlato sarà effettuata a seguito della riunione del Focus Group**	2	2	**4**	Delegare, ove possibile, alcune responsabilità a collaboratori			

[2] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[3]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
ADDETTO AMMINISTRATIVO	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	2	2	**4**	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche d'ufficio.	1	4	**4**	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi dell'ufficio	2	2	**4**	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Errata postura davanti al VDT.	Rischio di disturbi-muscolo scheletrici.	2	2	**4**	E' necessario mantenere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati al pavimento e schiena appoggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. Posizionare lo schermo del video di fronte all'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.			

[3] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[4]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
ADDETTO AMMINISTRATIVO	VDT	Rischi per la vista	2	2	**4**	Posizionare i terminali in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo del computer. Posizionare il video a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante. Si consiglia di effettuare una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al VDT.			
	Stress	Il protrarsi di queste situazioni possono determinare difficoltà nello svolgimento del lavoro o aggravare situazioni di disagio **La valutazione dello stress lavoro-correlato sarà effettuata a seguito della riunione del Focus Group**	1	3	**3**	Se necessario modificare l'organizzazione del lavoro attribuendo gli incarichi sulla base delle attitudini delle persone. Incrementare gli incontri informativi e formativi tra i lavoratori			
	Rischio chimico	Rischio chimico derivante dalla presenza di nano polveri da toner ed in seguito al cambio dello stesso	1	1	**1**	Si consiglia di arieggiare il locale quando si utilizzano fotocopiatrici e stampanti. Utilizzare i DPI (guanti monouso e mascherina FFP1) durante il cambio del toner			

[4] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[5]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
ADDETTO AMMINISTRATIVO	Tagli e piccole abrasioni	Possibilità di piccole ferite dovute all'uso improprio di forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti	2	2	**4**	Non usare impropriamente forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti. Riporli sempre nei cassetti dopo l'uso.			

[5] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[6]		
			Prob	**Mag**	**Indice**		**Prob**	**Mag**	**Indice**
INSEGNANTE	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	**2**	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	2	2	**4**	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	2	2	**4**	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Irritazioni cutanee	Possibili fenomeni si sensibilizzazione cutanea per l'uso del gesso	1	3	**3**	Se necessario utilizzare guanti di cotone			
	Esposizione a rumore	Possibile esposizione a rumore (inferiore Lex 80 dBA per brevi periodi)	2	2	**4**	Effettuare compresenze o lavori di gruppo			
	Tagli e piccole abrasioni	Possibilità di piccole ferite dovute all'uso improprio di forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti	2	2	**4**	Non usare impropriamente forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti. Riporli sempre nei cassetti dopo l'uso.			

[6] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[7]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
INSEGNANTE	Caduta da scale	Possibili cadute dalle scale portatili	2	3	**6**	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe appropriate			
	Stress	Possibile stress dovuto all'attività professionale **La valutazione dello stress lavoro-correlato effettuata a seguito della riunione del Focus**	1	3	**3**	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze			

[7] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[8]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
INSEGNANTE DI SOSTEGNO	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	**2**	Mantenere i locali puliti ed eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	1	4	**4**	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	1	2	**2**	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Abrasioni o tagli	Possibili abrasioni o tagli dovuti ad eventuali reazioni violente degli alunni "caratteriali"	2	2	**4**	Tenere fuori dalla portata degli alunni materiale pericoloso			
	Stress	Possibile stress dovuto all'attività professionale **La valutazione dello stress lavoro-correlato effettuata a seguito della riunione del Focus Group**	1	3	**3**	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze			

[8] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[9]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
INSEGNANTE DI SOSTEGNO	Rischio biologico	Possibile rischio biologico per contatto con sangue o liquidi corporei	2	4	**8**	Utilizzare sempre i DPI per intervenire sulle medicazioni			
	Esposizione a rumore	Possibile esposizione a rumore (inferiore L_{ex} 80 dBA per brevi periodi)	1	3	**3**	Effettuare compresenze o lavori di gruppo			
	Movimentazione manuale dei carichi	Disturbi muscolo-scheletrici qualora l'alunno debba essere movimentato	3	3	**9**	Effettuare la movimentazione, se necessario, attraverso ausili; farsi aiutare da un collega e/o collaboratore per evitare un sovraccarico della colonna verticale			
	Caduta da scale	Possibili cadute dalle scale portatili	2	3	**6**	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe appropriate			

[9] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[10]		
			Prob	**Mag**	**Indice**		**Prob**	**Mag**	**Indice**
INSEGNANTE/ ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO SCIENTIFICO (Fisica, chimica e biologia)	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	**2**	Mantenere i locali puliti ed eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	1	4	**4**	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	2	2	**4**	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Stress	Possibile stress dovuto all'attività professionale **La valutazione dello stress lavoro-correlato sarà effettuata a seguito della riunione del Focus Group**	1	3	**3**	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze			
	Irritazioni cutanee	Possibili fenomeni si sensibilizzazione cutanea per l'uso di prodotti chimici	3	3	**9**	Se necessario utilizzare guanti di protezione. Visionare il Documento di valutazione del rischio chimico.			

[10] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[11]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
INSEGNANTE/ ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO SCIENTIFICO (Fisica, chimica e biologia)	Inalazione di polveri o fumi	Possibile inalazione di polveri o di fumi in seguito all'attività svolta all'interno dei laboratori	2	2	**4**	Utilizzare idonei DPI e visionare il Documento di valutazione del rischio chimico			
	Abrasioni o tagli	Piccole abrasioni o tagli per l'utilizzo di attrezzature taglienti e/o appuntite o in seguito alla rottura accidentale di materiale fragile	1	3	**3**	Prestare la massima attenzione quando si manipolano le attrezzature e, se necessario, utilizzare guanti di protezione Leggere i libretti di uso prima dell'utilizzo delle attrezzature			
	Ustioni	Possibile rischio di lesioni da ustioni connesso all'uso di sostanze infiammabili o apparecchiature (becco bunsen)	3	2	**6**	Si consiglia di prestare attenzione nella manipolazione delle sostanze e delle attrezzature ed eventualmente utilizzare idonei DPI			
	Proiezioni di schegge	Possibile proiezioni di materiale durante la lavorazioni con le attrezzature di laboratorio	1	3	**3**	Delimitare la zona di utilizzo delle attrezzature ed indossare occhiali protettivi completamente chiusi			
	Caduta da scale	Possibili cadute dalle scale portatili	2	3	**6**	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe appropriate			
	Schiacciamento delle mani	Possibile schiacciamento degli arti superiori dovuto all'utilizzo di apparecchiature di laboratorio	1	3	**3**	Provvedere ad indossare i DPI adeguati			

[11] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[12]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO DI INFORMATICA	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	2	2	**4**	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche	1	4	**4**	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi dell'ufficio	2	2	**4**	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Errata postura davanti al VDT.	Rischio di disturbi-muscolo scheletrici.	1	2	**2**	E' necessario mantenere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati al pavimento e schiena appoggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. Posizionare lo schermo del video di fronte all'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.			

[12] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[13]		
			Prob	**Mag**	**Indice**		**Prob**	**Mag**	**Indice**
ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO DI INFORMATICA	VDT	Rischi per la vista	1	2	**2**	Posizionare i terminali in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo del computer. Posizionare il video a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante. Si consiglia di effettuare una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al VDT.			
	Stress	Il protrarsi di queste situazioni possono determinare difficoltà nello svolgimento del lavoro o aggravare situazioni di disagio **La valutazione dello stress lavoro-correlato sarà effettuata a seguito della riunione del Focus Group**	1	3	**3**	Se necessario modificare l'organizzazione del lavoro attribuendo gli incarichi sulla base delle attitudini delle persone. Incrementare gli incontri informativi e formativi tra i lavoratori			
	Rischio chimico	Rischio chimico derivante dalla presenza di nano polveri da toner ed in seguito al cambio dello stesso	1	1	**1**	Si consiglia di arieggiare il locale quando si utilizzano fotocopiatrici e stampanti. Utilizzare i DPI (guanti monouso e mascherina FFP1) durante il cambio del toner			

[13] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[14]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
ASSISTENTE TECNICO DI LABORATORIO DI INFORMATICA	Tagli e piccole abrasioni	Possibilità di ferite dovute all'uso di utensili manuale	2	3	**6**	Utilizzare idonei DPI e conservare in luoghi appropriati gli utensili			

[14] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[15]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
COLLABORATORE SCOLASTICO	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	**2**	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche d'ufficio.	1	4	**4**	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	2	2	**4**	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al			
	Irritazioni cutanee	Possibili fenomeni si sensibilizzazione cutanea per l'uso di detergenti o disinfettanti	1	2	**2**	Utilizzare i detergenti o i disinfettanti sempre indossando i DPI			
	Rischio biologico	Possibile rischio biologico per contatto con liquidi corporei o con superfici infettate nei locali sottoposti a pulizia	2	2	**4**	Utilizzare sempre i DPI ed idonei prodotti di pulizia			
	Caduta da scale	Possibili cadute dalle scale portatili	3	3	**9**	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe antinfortunistica			

[15] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[16]		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
COLLABORATORE SCOLASTICO	Stress	Possibili fenomeni di stress dovuti all'interazione con numerose persone durante l'attività lavorativa. **La valutazione dello stress lavoro-correlato sarà effettuata a seguito della riunione del Focus Group**	1	3	**3**	Se necessario migliorare l'organizzazione del lavoro e aumentare gli incontri formativi/informativi tra il personale			
	Tagli ed escoriazioni	Possibili tagli e/o escoriazioni dovuti all'utilizzo di attrezzature manuali o durante la movimentazione dei materiali	2	2	**4**	Prestare la massima attenzione ed eventualmente utilizzare idonei DPI			
	Disturbi muscolo-scheletrici	Possibile movimentazione dei carichi per il sollevamento di materiali o di persone non autosufficienti	2	2	**4**	Effettuare una movimentazione di peso massimo 20 kg per le donne e 25 kg per gli uomini. Formare il personale sui rischi connessi e consultare l'apposita scheda presente nel documento			
	Esposizione a rumore (urli, schiamazzi e giochi)	Possibile esposizione a rumore (inferiore L_{ex} 80 dBA per brevi periodi)	1	3	**3**	Effettuare turnazioni			

[16] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati dtti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO[17]		
			Prob	**Mag**	**Indice**		**Prob**	**Mag**	**Indice**
ALUNNO	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	**2**	Mantenere i locali puliti ed i pavimenti liberi da inciampi Si ricorda che non è consentito correre all'interno della scuola			
	Ustioni	Possibili ustioni dovute all'utilizzo del becco bunsen	3	2	**6**	Si consiglia di prestare la massima attenzione durante l'utilizzo ed eventualmente utilizzare appositi DPI			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	2	2	**4**	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Postura	Possibili danni alla colonna vertebrale dovuti ad una scorretta postura	2	2	**4**	Effettuare corsi di educazione posturale			
	Disturbi muscolo-scheletrici	Possibile movimentazione dei carichi per il sollevamento degli zaini	2	2	**4**	Formare gli studenti sui rischi connessi. Invitare i genitori a controllare il carico inserito.			
	Attività in laboratorio	Possibilità di ferimenti, ustioni, contatto con prodotti chimici, schiacciamento degli arti durante le attività in laboratorio	3	3	**9**	Provvedere a dotare l'alunno degli adeguati DPI durante le attività in laboratorio			

[17] Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

ALCUNE PRECISAZIONI:

I COLLABORATORI SCOLASTICI :

- NON POSSONO EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PERICOLOSE O ELETTRICHE
- DEVONO UTILIZZARE SOLO SCALE CHE ABBIANO AL MASSIMO 3 GRADINI CHE RISPONDANO AI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMA UNI EN 131, PER SCALE CON PIU' DI 3 GRADINI DEVE ESSERE PREVISTO UN PRECISO CORSO DI FORMAZIONE.

SI RICORDA CHE ANCHE **AL DI FUORI DELLA SCUOLA** (ES.: VISITE GUIDATE, GITE, LABORATORI DIDATTICI ECC...) **OCCORRE ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA INDICATE NELLA LEGGE, QUINDI, E' OPPORTUNO** PORTARE CON SE' **UN PACCHETTO DI MEDICAZIONE E** CHE SIA PRESENTE ALMENO **UN ADDETTO DI PRIMO SOCCORSO.**

I VISITATORI, ALL'INTERNO DELLA SCUOLA, DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN **COLLABORATORE SCOLASTICO O DA UN'INSEGNANTE** PER EVITARE CHE QUESTI ACCEDANO ALL'INTERNO DEI LUOGHI A LORO VIETATI E PER EVITARE POSSIBILI INFORTUNI.

Valutazione dei rischi rilevati durante il sopralluogo del 18/09/2012 e relativo piano di miglioramento *

Ai rischi sotto indicati si andranno ad aggiungere le eventuali segnalazioni di rischio rilevati dai lavoratori, (datore di lavoro, insegnanti, collaboratori, addetti di segreteria ecc…).

***Priorità di intervento:**
A: Azione correttiva da effettuare nell' IMMEDIATO (1 mese)
B: Azione correttiva da programmare a BREVE termine (2 – 3 mesi)
C: Azione correttiva da programmare a MEDIO termine (3 – 6 mesi)
D: Azione correttiva da programmare a LUNGO termine (6 – 9 mesi)

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	**Mag**	**Indice**			
EDIFICIO	Gradinata di ingresso	Gli scalini della gradinata di ingresso principale si presentano rotti	2	3	**6**	Provvedere alla sistemazione	Ente proprietario dell'immobile	C
	Quadro elettrico esterno ai bagni al 2° piano	Il QE si presenta rotto	3	3	**9**	Provvedere alla sistemazione	Ente proprietario dell'immobile	B
	Bagni al 2° piano	L'acqua corrente non è presente in tutti i lavabi	2	3	**6**	Si suggerisce l'intervento di un idraulico	Ente proprietario dell'immobile	C
	Porta bagno disabili al 2° piano	La porta si chiude con difficoltà	2	3	**6**	Si consiglia di registrare le cerniere	Ente proprietario dell'immobile	C
	Finestre	Le finestre presentano spigoli pericolosi in caso di urto accidentale	2	3	**6**	Provvedere ad installare idonei paraspigoli o smussare gli angoli	Ente proprietario dell'immobile	C
	Lavagne aule	Le lavagne nelle aule non sono fissate rischio schiacciamento dita	3	3	**9**	Si suggerisce di fissare le lavagne	Ente proprietario dell'immobile	C

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA’	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
EDIFICIO	Porte	Le porte delle aule non sono di larghezza adeguata	3	4	**12**	Tenere entrambe le ante aperte per facilitare l’uscita in situazioni di emergenza	Istituto	A
	Uscita di Sicurezza	La porta dell’ uscita di sicurezza dell’ ingresso ha una larghezza < a 1,20 m	4	4	**16**	Le uscite di sicurezza devono avere una larghezza di 120 cm. Provvedere a mettere a norma le uscite secondo il D.M. 26/08/1992	Ente proprietario dell’Immobile	A
	Luci di emergenza	Alcune luci di emergenza si presentano non funzionanti	3	3	**9**	Verificare la perfetta funzionalità dell’impianto di emergenza	Ente proprietario dell’Immobile	B
	Sistema di allarme	L’allarme viene dato con la campanella col rischio di una difficile identificazione del rischio	3	3	**9**	Valutare l’opportunità di adoperare un sistema di allarme diverso; una soluzione potrebbe essere l’utilizzo di trombe da stadio	Istituto	B
	Laboratorio chimico	Assicurarsi che il portone del lab dinnanzi l’US a rimanga aperto durante le attività	4	4	**16**	Assicurarsi che il portone del lab dinnanzi l’US rimanga aperto durante le attività	Istituto	A
	Specchio sala Professori	C’è uno specchio non a norma	3	3	**9**	Sostituirlo con uno a norma	Istituto	B

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
PALESTRA	Attrezzature	Alcuni attrezzi della palestra (spalliere) necessitano di manutenzione	2	2	**4**	Provvedere alla manutenzione periodica	Ente proprietario dell'immobile	D
	Portone	Assicurarsi che il portone della palestra dinnanzi l'US a rimanga aperto durante le attività	4	4	**16**	Assicurarsi che il portone della palestra dinnanzi l'US rimanga aperto durante le attività	Istituto	A
	Arredi	Nello spogliatoio è presente un armadio non fissato con pericolo di ribaltamento	2	3	**6**	Provvedere a fissare l'armadio al muro	Ente proprietario dell'Immobile	C
	Rubinetti termosifoni	Nello spogliatoio sono presenti rubinetti pericolosi	3	3	**9**	Provvedere alla messa in sicurezza di detti rubinetti	Ente proprietario dell'Immobile	B
	Finestre	Le finestre della palestra si aprono ad 1,75m da terra	3	3	**9**	Si suggerisce di tenere chiuse le finestre durante le attività e apporre idonei paraspigoli	Istituto / Ente Proprietario dell'Immobile	B

*: Azione di Miglioramento

Il presente sopralluogo è stato effettuato in data 18 settembre 2012 dalla società S & L s.r.l..

Per mantenere aggiornata la situazione dei rischi si ricorda di procedere secondo quanto concordato, nel seguente modo:
il referente di plesso deve inviare il modulo "Rilevamento Rischi (modello FRISK01 in allegato)" al Dirigente Scolastico, o ad un suo incaricato, il quale, a sua volta dovrà inviarlo, per conoscenza, alla società S & L srl, via Bovini, 41 – 48123 Ravenna attraverso raccomandata, o attraverso posta elettronica certificata, all'indirizzo info@sicurezzaoggi.com o attraverso fax al numero 0544-239939

Si riportano qui di seguito alcune delle principali indicazioni da seguire per mantenere elevato lo standard di sicurezza e salute dei lavoratori:

- In tutti i casi in cui l'Istituto sia committente è necessario compilare un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali);
- Tutti i locali non utilizzati dagli allievi devono rimanere chiusi a chiave;
- Tutti i quadri elettrici devono essere chiusi a chiave;
- Tutti i locali dell'edificio devono rimanere il più possibile in ordine e contenere il minor carico possibile di materiale combustibile;
- Nelle aule i banchi non devono avere la disposizione a ferro di cavallo;
- Assicurarsi che tutti i vetri (delle finestre, vetrinette degli arredi ecc…) e specchi presenti nell'edificio rispondano ai requisiti di legge (norme UNI 7697) ed in caso contrario provvedere alla messa a norma e/o a pellicolarli (norma UNI-EN 12600);
- Tutti i computer devono essere collocati sulle loro postazioni in maniera stabile, non presentare fili che possono causare inciampo né essere coperti con teli che non permettano la dispersione del calore. Si ricorda che i computer non debbono essere posizionati vicino a fonti di calore;
- Controllare che l'impianto elettrico abbia la relazione di conformità;
- Controllare che l'impianto di messa a terra sia a norma e che sia eseguita la periodica verifica secondo le indicazioni del D.P.R. 462/2001;
- Controllare che l'impianto di luci di emergenza sia funzionante;
- Tutte le tende presenti nella scuola devono essere ignifughe, con classe di reazione al fuoco inferiore ad uno;
- Gli arredi presenti nella scuola, in tutti i locali e corridoi, dovrebbero essere fissati al muro;
- Le lavagne devono essere fissate al muro sia nella parte alta sia nella bassa. Nel caso in cui siano presenti lavagne "girevoli" assicurarsi che i perni siano ben saldi. Eventuali supporti per pennarelli e/o cimose, questi non devono presentare spigoli;
- Qualora siano presenti condizionatori e/o termoconvettori devono essere sottoposti a periodica manutenzione al fine di mantenere il microclima all'interno dell'Istituto e per la sicurezza e l'igiene. Se presentano parti appuntite applicare idonee protezioni.;
- Le vie di esodo devono essere libere da ogni ingombro sia interno sia esterno;
- Non possono essere utilizzate scale alte più di 2 metri senza avere effettuato un adeguato corso di formazione;

- I fili elettrici di tutte le apparecchiature dell'Istituto devono essere tenuti in ordine, magari utilizzando delle canaline, così da scongiurare inciampi e possibili rischi elettrici e/o d'incendio;
- Qualunque arredo non pervenuto dall'Istituto o dall'Ente proprietario dell'immobile non può essere accettato;
- Verificare che l'attrezzatura della palestra sia sottoposta ad una periodica manutenzione per evitare rottura e/o danni;
- Le porte tagliafuoco vanno tenute sempre chiuse a meno che non siano dotate di dispositivi automatici di chiusura;
- Tinteggiare i locali in cattivo stato;
- Nel caso in cui sia presente un laboratorio di cucina, i cibi e/o bevande preparate non possono essere consumate per motivi igienici in quanto la struttura non dispone dell'autorizzazione sanitaria;
- Nel caso in cui siano presenti macchinari e attrezzature provvedere alla periodica manutenzione servendosi di personale qualificato e autorizzato;
- Nel caso di utilizzo di macchinari e attrezzature che producono polvere o trucioli provvedere alla regolare pulizia dei locali;
- Non è permesso consumare cibo e/o bevande preparate in casa;
- Se all'esterno della scuola sono presenti panche o altro componente in legno effettuare la manutenzione periodica onde evitare ferimenti con schegge;
- Laddove assente, posizione il cartello indicante il punto di raccolta;
- Si ricorda che il cartello indicante i numeri d'emergenza dovrebbe riportare anche il numero del centro antiveleno Inoltre, dovrebbe riportare indicazione del nominativo della scuola, indirizzo, numero di telefono;
- Le aree verdi esterne che fanno parte della scuola devono essere soggette a periodica manutenzione (ad esempio eliminare le foglie secche che comportano rischio di scivolamento).

Rischi a cui sono soggetti il personale docente, non docente e gli alunni.

MISURE DI TUTELA DAI RISCHI

RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO

Rischi

- Cadute e scivolamenti (sui pavimenti, gradini, rampe, ecc…)
- Lesioni o ferite (da urto, puntura, tagli, ecc…)
- Inciampi (contro materiali, arredi,ecc…)
- Contusioni da urti o schiacciamenti (nell'eseguire un lavoro, urtando materiali vari, caduta di oggetti)

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure di tutela per l'utilizzo di materiali:

- i materiali vanno depositati e organizzati in modo da non creare rischi d'inciampo o caduta,
- i materiali vanno depositati ed organizzati prestando attenzione ad evitare cadute e scivolamenti degli stessi con conseguente pericolo di urto e investimento: in particolare sulle scansie e scaffalature dei locali di servizio,
- porre la massima attenzione a che le operazioni di prelievo e deposito dei materiali, non costituiscano fonte di pericolo,
- gli oggetti pesanti vanno preferibilmente posti nei ripiani bassi su supporti stabili,
- i materiali non devono ostruire le vie di passaggio, in particolare le vie d'esodo di emergenza,
- nel trasporto di pesi fare attenzione ad avere una presa stabile e sicura,
- in caso di rotture di oggetti in vetro o che si frammentano in parti taglienti:
    - non raccogliere i frammenti con le mani nude,
    - non mettere i frammenti nei normali cestini, ma in scatole di cartone.

Misure di tutela legate all'ambiente di lavoro:

- mantenere pulite e sgombre le zone di passaggio, con particolare riferimento ai gradini, alla cucina ed ai laboratori,
- prolunghe o cavi in genere non devono costituire pericolo d'inciampo,
- non effettuare lavori su opere provvisionali improvvisate (scalette o simili),
- le porte dei depositi devono rimanere chiuse a chiave, in particolare ove sono riposte sostanze chimiche, detersivi, attrezzature ecc……..,
- non riporre alla rinfusa oggetti appuntiti,
- utilizzare forbici e tagliacarte con punte arrotondate,
- non infilare le mani all'interno di fotocopiatori, stampanti,ecc…,
- le vetrate dovranno rispondere ai requisiti UNI 7697,
- i pavimenti dovranno essere sempre in buono stato ed adeguatamente puliti,
- assicurare il fissaggio e la stabilità di tutti i carichi posti in altezza,
- assicurare la rispondenza dei giochi presenti nel cortile esterno ai requisiti essenziali di sicurezza (D.Lgs. n. 313/91, Decisione Comunitaria Europea n. 579/2001).
- prestare molta attenzione quando i gli alunni giocano nei corridoi o nelle aule poiché possono verificarsi incidenti quali cadute, urti contro pareti, attaccapanni, banchi, etc

RISCHIO DA MICROCLIMA

Rischi

- Sensazioni di malessere durante l’attività lavorativa

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Mantenere efficiente l’impianto di riscaldamento e segnalare all’Ente Responsabile dell’impianto ogni eventuale deficit
- Velocità dell’aria ridotta in modo tale da non arrecare disturbo agli addetti, evitando la presenza di correnti d’aria
- Verificare che le attrezzature di lavoro non producano un calore tale da essere fonte di disturbo
- Evitare per quanto possibile fonti di calore nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro
- Areare i locali periodicamente permettendo un adeguato ricambio d’aria; nella stagione invernale i locali devono potersi, successivamente, riscaldare prima della permanenza delle persone
- i locali devono risultare riscaldati in inverno e condizionati d’estate

RISCHIO DA TAGLIO

Rischi

- Lesioni da taglio, lacerazioni, ecc…

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Evitare l'accatastamento disordinato di oggetti in vetro o taglienti
- Riporre con cura gli oggetti in vetro o taglienti negli appositi contenitori o comunque in posizione stabile e sicura
- Utilizzare contenitori differenziati appositamente predisposti per il vetro o materiale o attrezzature taglienti, prestando la massima attenzione nel loro deposito e smaltimento
- Pulire accuratamente e immediatamente gli ambienti di lavoro in cui accidentalmente si sono rotti vetri
- Le attrezzature taglienti e contundenti non devono essere depositate coperte da altri materiali quali stracci o simili
- Le attrezzature, non connesse all'attività didattica, taglienti e contundenti devono essere conservate in luoghi non direttamente accessibili agli alunni

RISCHIO DA USTIONI

Rischi

- Ustioni dovute al possibile contatto con attrezzature, oggetti o liquidi ad elevata temperatura

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti) che garantiscano una solida presa e protezione dal calore
- Avere la massima attenzione in tutte le operazioni svolte, con particolare riferimento, a mantenere e sistemare in posizione stabile e sicura gli oggetti caldi
- Mantenere pulite le zone di passaggio per evitare di scivolare e rovesciare liquidi caldi
- Non lasciare incustoditi materiali e oggetti ad alta temperatura
- Usare attrezzature elettriche portatili per il riscaldamento di liquidi o solidi, su postazioni il più possibile stabili

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari.

I collaboratori scolastici possono occasionalmente movimentare carichi pesanti o disagevoli (secchi d'acqua, scatole di materiale, alunni, portatori d'handicap, ecc).

Considerando le frequenze limitate non si ritiene che gli addetti siano soggetti a rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Tale problematica, comunque potrà essere approfondita nel caso in cui il medico competente segnali un insorgenza di possibili disturbi che possano essere correlati a tale tipo di rischio.

Il personale della scuola, nel corso degli interventi formativi e informativi, viene inoltre sensibilizzato in merito all'utilizzo di elementari procedure di sicurezza nella movimentazione dei carichi pesanti e sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle attività.

Rischi

- Lesioni dorso-lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi
- Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardanti l'organizzazione del lavoro: i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:

- suddivisione del carico, se possibile
- riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione

riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

Verifiche preliminari: prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi ausiliari si dovrà verificare sempre che:

✓ il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiale che possa costituire ostacolo o inciampo;

- ✓ la natura del pavimento non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.

Modalità operative: sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà:

- ✓ piegare sempre le gambe e non la schiena
- ✓ tenere il tronco eretto, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda
- ✓ afferrare il carico in modo sicuro
- ✓ fare movimenti graduali e senza scosse
- ✓ sistemare i carichi in modo che siano i più leggeri ad occupare le parti più basse o più alte
- ✓ non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.

Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg per gli uomini ed i 20 Kg. per le donne, occorrerà, quando possibile, essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature. Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o su appositi rulli.

Idoneità dei lavoratori: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei dal medico competente della propria impresa.

Minorenni o donne in stato di gravidanza non devono essere adibiti a mansioni che comportino significativa movimentazione manuale dei carichi.

Coordinamento del lavoro: quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde evitare che l'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. Una sola persona dovrà assumersi la responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi.

Informazione e formazione: i lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo VI art 169 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti alla MMC devono utilizzare i seguenti DPI: guanti da lavoro e scarpe antinfortunistica qualora si tratti di movimentazione di oggetti.

PRIMA DI SOLLEVARE O TRASPORTARE UN OGGETTO,
È IMPORTANTE CONOSCERE:

- **Quanto pesa**: il peso deve essere scritto sul contenitore.
Se supera i valori limite, non va sollevato manualmente da soli: usare preferibilmente un ausilio meccanico oppure effettuare il sollevamento in più operatori.
- **La temperatura esterna dell'oggetto**: se troppo calda o fredda, è necessario utilizzare indumenti protettivi.
- **Le caratteristiche di contenitore e contenuto**: se pericoloso è necessario manovrarlo con cautela e secondo le specifiche istruzioni.
- **La stabilità del contenuto**: se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta nel trasporto, può derivarne pericolo.

Inoltre è bene evitare di:
- spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità;
- trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi;
- movimentare oggetti in spazi ristretti;
- indossare indumenti o calzature inadeguati.

Come organizzare adeguatamente il lavoro di movimentazione manuale durante la giornata

- Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione: ciò può portare a ritmi troppo elevati od all'esecuzione di movimenti bruschi.
- Diluire i periodi di lavoro con movimentazione manuale durante la giornata alternandoli, possibilmente almeno ogni ora, con altri lavori leggeri: ciò consente di ridurre la frequenza di sollevamento e di usufruire di periodi di "recupero".
- Ricordare comunque che, nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare l'affaticamento ed i danni alla schiena, esiste un rapporto ideale tra peso sollevato e frequenza di sollevamento.

PESO MASSIMO SOLLEVABILE		FREQUENZE DI SOLLEVAMENTO
MASCHI	FEMMINE	TUTTA LA GIORNATA
18 KG.	12 KG.	1 VOLTA OGNI 5 MINUTI
15 KG.	10 KG.	1 VOLTA OGNI MINUTO
12 KG.	8 KG.	2 VOLTE AL MINUTO
6 KG.	4 KG.	5 VOLTE AL MINUTO

La Legge italiana specifica i seguenti valori di riferimento per quanto riguarda il sollevamento occasionale di pesi:

KG. 25	Maschi adulti
KG. 20	Femmine adulte
KG. 20	Maschi adolescenti
KG. 15	Femmine adolescenti

NON SOLLEVARE MANUALMENTE DA SOLI PESI SUPERIORI AI VALORI LIMITE

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LE COLLABORATRICI SCOLASTICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO*

Costante di peso (kg)	**Età**	**Maschi**	**Femmine**	CP 20
	> 18 anni	25	20	
	15 – 18 anni	15	15	

Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento								**0,85**
A	**H in cm**	0	25	50	75	100	130	>175
	fattore	0,78	0,85	0,93	1,00	0,93	0,84	0,00

Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento								**0,91**
B	**D in cm**	25	30	40	50	70	100	>175
	fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,00

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C)								**1,00**
C	**O in cm**	25	30	40	50	55	60	>63
	fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)								**0,90**
D	**D. ang**	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
	fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00

Giudizio sulla presa del carico (E)					**0,95**
E	**giudizio**	buono	sufficiente	scarso	
	fattore	1.00	0.95	0.90	

Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)									**1,00**
F	**frequenza**	0,20	1	4	6	9	12	>15	
	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	
	Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,00	0,00	
	Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,00	0,00	0,00	

Peso limite raccomandato = *CP* x *A* x *B* x *C* x *D* x *E* x *F* = **13,22**

Indice di sollevamento = *Peso effettivamente sollevato* / *Peso limite raccomandato* = **10/13,22 = 0,75**

***** il presente calcolo della Movimentazione Manuale dei Carichi è riferito ai Collaboratori Scolastici che effettuano lavori di pulizia nei locali della scuola, il carico di lavoro può variare notevolmente sia giornalmente sia settimanalmente, perciò, abbiamo considerato, per la valutazione dell'indice NIOSH, la situazione peggiore per il lavoratore, si rimanda al medico competente l'opportunità o meno di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO*

Costante di peso (kg)	Età	Maschi	Femmine	CP 25
	> 18 anni	25	20	
	15 – 18 anni	15	15	

Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento									**0,85**
A	**H in cm**	0	25	50	75	100	130	>175	
	fattore	0,78	0,85	0,93	1,00	0,93	0,84	0,00	
Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento									**0,91**
B	**D in cm**	25	30	40	50	70	100	>175	
	fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,00	
Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C)									**1,00**
C	**O in cm**	25	30	40	50	55	60	>63	
	fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00	
Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)									**0,90**
D	**D. ang**	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°	
	fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00	
Giudizio sulla presa del carico (E)									**0,95**
E	**giudizio**	buono		sufficiente		scarso			
	fattore	1.00		0.95		0.90			
Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)									**1,00**
F	**frequenza**	0,20	1	4	6	9	12	>15	
	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	
	Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,00	0,00	
	Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,00	0,00	0,00	

Peso limite raccomandato = *CP* x *A* x *B* x *C* x *D* x *E* x *F* = **16,53**

Indice di sollevamento = *Peso effettivamente sollevato* / *Peso limite raccomandato* = **10/16,53 = 0,60**

***** il presente calcolo della Movimentazione Manuale dei Carichi è riferito ai Collaboratori Scolastici che effettuano lavori di pulizia nei locali della scuola, il carico di lavoro può variare notevolmente sia giornalmente sia settimanalmente, perciò, abbiamo considerato, per la valutazione dell'indice NIOSH, la situazione peggiore per il lavoratore, si rimanda al medico competente l'opportunità o meno di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LE INSEGNANTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO*

Costante di peso (kg)	Età	Maschi	Femmine	CP 20
	> 18 anni	25	20	
	15 – 18 anni	15	15	

Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento								**0,93**
A	**H in cm**	0	25	50	75	100	130	>175
	fattore	0,78	0,85	0,93	1,00	0,93	0,84	0,00
Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento								**0,97**
B	**D in cm**	25	30	40	50	70	100	>175
	fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,00
Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C)								**1,00**
C	**O in cm**	25	30	40	50	55	60	>63
	fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00
Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)								**0,90**
D	**D. ang**	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
	fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00

Giudizio sulla presa del carico (E)					**1,00**
E	**giudizio**	buono	sufficiente	scarso	
	fattore	1.00	0.95	0.90	

Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)									**0,95**
F	**frequenza**	0,20	1	4	6	9	12	>15	
	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	
	Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,00	0,00	
	Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,00	0,00	0,00	

Peso limite raccomandato = *CP* x *A* x *B* x *C* x *D* x *E* x *F* = **15,43**

Indice di sollevamento = *Peso effettivamente sollevato* / *Peso limite raccomandato* = **13/15,43 = 0,84**

***** il presente calcolo della Movimentazione Manuale dei Carichi è riferito ai Collaboratori Scolastici che effettuano lavori di pulizia nei locali della scuola, il carico di lavoro può variare notevolmente sia giornalmente sia settimanalmente, perciò, abbiamo considerato, per la valutazione dell'indice NIOSH, la situazione peggiore per il lavoratore, si rimanda al medico competente l'opportunità o meno di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO*

Costante di peso (kg)	**Età**	**Maschi**	**Femmine**	CP 25
	> 18 anni	25	20	
	15 – 18 anni	15	15	

Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento								**0,93**
A		0	25	50	75	100	130	>175
		0,78	0,85	0,93	1,00	0,93	0,84	0,00
Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento								**0,97**
B		25	30	40	50	70	100	>175
		1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,00
Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C)								**1,00**
C		25	30	40	50	55	60	>63
		1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00
Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)								**0,90**
D		0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°
		1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00

Giudizio sulla presa del carico (E)					**1,00**
E		buono	sufficiente	scarso	
		1.00	0.95	0.90	

Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)									**0,95**
F	**frequenza**	0,20	1	4	6	9	12	>15	
	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	
	Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,00	0,00	
	Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,00	0,00	0,00	

Peso limite raccomandato = *CP* x *A* x *B* x *C* x *D* x *E* x *F* = **19,28**

Indice di sollevamento = *Peso effettivamente sollevato* / *Peso limite raccomandato* = **13/19,28= 0,67**

***** il presente calcolo della Movimentazione Manuale dei Carichi è riferito ai Collaboratori Scolastici che effettuano lavori di pulizia nei locali della scuola, il carico di lavoro può variare notevolmente sia giornalmente sia settimanalmente, perciò, abbiamo considerato, per la valutazione dell'indice NIOSH, la situazione peggiore per il lavoratore, si rimanda al medico competente l'opportunità o meno di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria

LIVELLI DI RISCHIO

A seguito della valutazione e del calcolo dell'Indice di Sollevamento Semplice, si stabiliscono i livelli di rischio e le conseguenti misure di tutela da adottare, come riportato di seguito:

INDICE DI SOLLEVAMENTO	Livello di rischio ed azione preventiva
I ≤ 0,85 (Area Verde)	Livello di rischio basso. Nessuna azione preventiva richiesta.
0,85 < **I** ≤ 1,00 (Area Gialla)	Situazione vicino ai limiti; una quota di popolazione (stimabile tra l'1% ed il 20% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento immediato. È comunque consigliato attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale addetto. Laddove sia possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali e organizzativi per rientrare nella fascia di indice di rischio < 0,85.
I > 1,00 (Area Rossa)	La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l'intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1,00 e 3. Va attivata la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.

IN SEGUITO AL CALCOLO DELL'INDICE NIOSH LE MANSIONI DI COLLABORATORE SCOLASTICO E DI INSEGNANTE DI SOSTEGNO (SIA PER L'UOMO CHE PER LA DONNA) NON SONO SOTTOPOSTI A MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E NE CONSEGUE CHE NON E' NECESSARIO ADOTTARE ALCUNA AZIONE PREVENTIVA, IL PARERE FINALE SPETTA COMUNQUE AL MEDICO COMPETENTE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'IDONEITA' DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE.

RISCHIO CHIMICO

Il rischio chimico è connesso principalmente alle operazioni di pulizia e alle attività in laboratorio.

Per quanto riguarda le pulizie i prodotti detergenti ed igienizzanti utilizzati possono essere irritanti e corrosivi e causare effetti allergici o di sensibilizzazione.

La scuola conserva e mette a disposizione del personale le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche utilizzate e negli incontri di formazione e informazione sensibilizza gli addetti sui comportamenti idonei da adottare, sull'uso corretto di tali sostanze e sull'impiego dei DPI da adottare (guanti, mascherina e occhiali di protezione).

Considerando il tipo di sostanze, le modeste quantità di prodotto utilizzate, i tempi di esposizione relativamente bassi e i metodi di lavorazione adottati, si afferma che il rischio non risulta di particolare intensità ed è sostanzialmente analogo a quello che si corre per l'uso degli stessi prodotti per uso domestico.

Il personale operante nella scuola è esposto a rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico può presentarsi nel corso delle operazioni di pulizia dei servizi igienici, dove c'è carenza di igiene e di ricambio di aria e nel caso vi è la possibilità di contatto con un agente biologico presente nelle scuole.

I collaboratori scolastici e gli insegnanti di sostegno (nel caso in cui ci sia bisogno di provvedere al cambio dell'alunno) hanno ha disposizione guanti monouso categoria 2 per lo svolgimento delle attività a rischio.

Il medico Competente potrà valutare l'opportunità di specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per i lavoratori.

RISCHIO CONNESSO ALL’UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE

Rischi

- Insorgenza di disturbi muscolo scheletrici
- Insorgenza di problemi visivi
- Rischi dovuti al microclima

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardanti l’organizzazione del lavoro: i rischi legati all’utilizzo di videoterminali possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative.

Spazio

Come indicato al *punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*, il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella figura di seguito
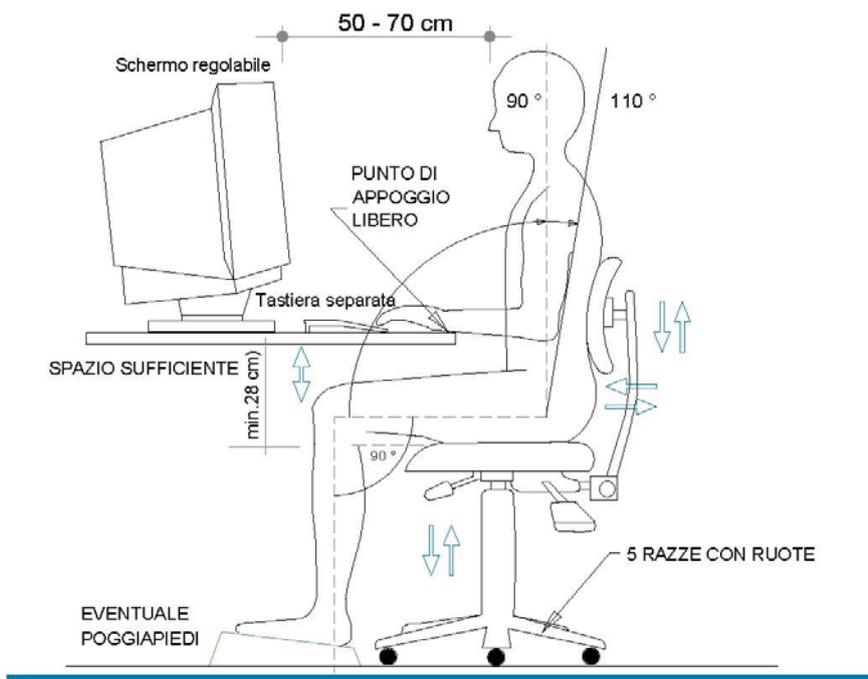
Il piano di lavoro deve:

- Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione,
- Essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
- L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.
- Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
- La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
- avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso riflettente;
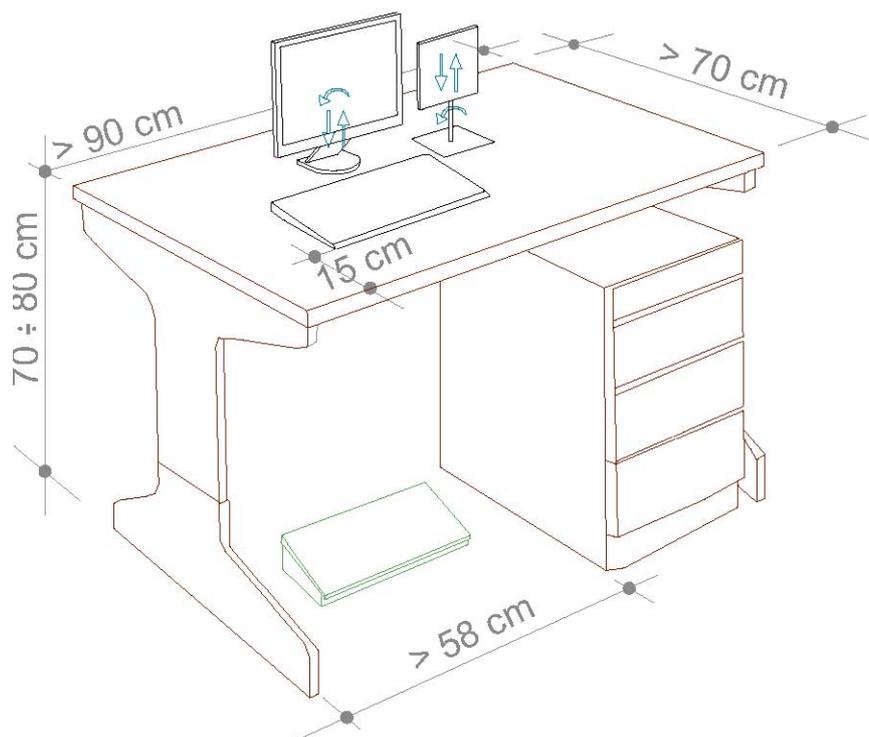
Il sedile deve:

- Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda.
- Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
- Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e

inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

- Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.
- Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio;
- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.
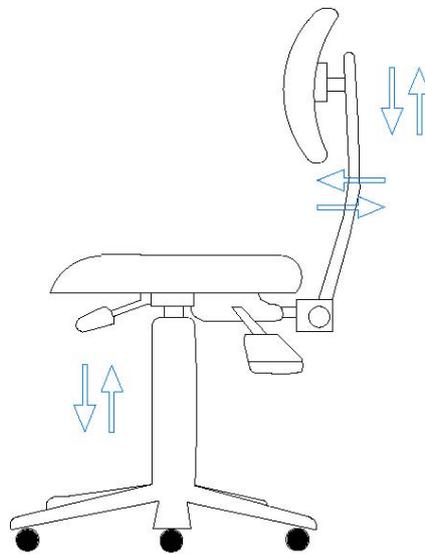
Verifiche preliminari: *in un ambiente di lavoro che contenga attrezzature con videoterminali occorre valutare alcuni fattori di cui alcuni sono comuni con tutti gli ambienti di ufficio cosi come il rumore, il microclima lo spazio e l'illuminazione.*

L'illuminazione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra l'occhio e la lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60°.

Si deve evitare comunque l'abbagliamento dell'operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine.

Informazione e formazione: I lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo VI art 177 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

Generalità

La valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 151/2001, nell'ambito e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve avvenire contestualmente alla valutazione dei rischi generali.

Infatti detta valutazione consente al datore di lavoro d'informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in caso di gravidanza di una dipendente e quindi dell'importanza che le stesse dipendenti comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e la conseguente opportunità di spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con la gestazione e poi con il periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Al Capo II del D. Lgs 151/2001 sono riportate le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il Datore di lavoro del proprio stato.

Dette misure possono essere così riassunte:

- la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
- la lavoratrice è spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna;
- la lavoratrice adibita a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrisposta precedentemente la gravidanza e la qualifica originale;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo competente per territorio può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio.

Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela
IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI PER LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO
INDIVIDUA I LAVORI VIETATI DI CUI AGLI ALLEGATI A E B D. LGS 151/01
INDIVIDUA I LAVORI CHE RICHIEDONO MISURE QUALI-QUANTITATIVE DI CUI ALL'ALLEGATO C D. LGS 151/01
I LAVORI SONO DI PREGIUDIZIO
I LAVORI NON SONO DI PREGIUDIZIO
NON ESISTONO RISCHI PER LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO
C'E' POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTO
NON C'E' POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTO
ALLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA DA PARTE DELLA LAVORATRICE
IL DATORE DI LAVOR O COLLOCA LA LAVORATRICE A MANSIONE IDONEA E INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO
IL DATORE DI LAVORO ALLONTANA LA LAVORATRICE E INVIA COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROV.LE LAVORO (DPL) E ALLA USL
LA DPL EMETTE IL PROVVEDIMENTO DI ASTENSIONE. PUO' RICHIEDERE ACCERTAMENTO ALLA USL, IN BASE ALL'ESITO DEL QUALE IL PROVVEDIMENTO POTREBBE ESSERE REVOCATO O MODIFICATO
6

Rischi

Lavori gravosi o pregiudizievoli che richiedono l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, D. Lvo. 151/2001 (astensione obbligatoria dal lavoro anticipata a tre mesi prima del parto, in relazione all'avanzato stato di gravidanza)

Tali lavori dovranno essere determinati con Decreto Ministeriale, che ad oggi non è stato emanato. La norma prevede che, fino all'emanazione del decreto, l'anticipazione del divieto sia disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il passato il riferimento disponibile era la Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5 novembre 1990; tale circolare però contiene un elenco di lavori per i quali è ormai consolidato attribuire l'astensione per tutta la gravidanza (ad eccezione dei lavori ai sistemi informativi automatizzati e centralini telefonici) e quindi il suo utilizzo al presente appare obsoleto.

Pendolarismo

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Direttrici UE.
Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica,, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

E' necessario considerare i seguenti elementi:

- distanza (indicativamente otre 100 Km complessivi tra andata e ritorno);
- tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno);
- numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi);
- caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.).

In linea di massima, per valutare l'astensione dal lavoro si applica il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
- del pre - parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

All'atto della presentazione della dichiarazione di inizio gestazione da parte della lavoratrice, essa deve compilare un modulo in autocertificazione circa le modalità di raggiungimento del posto di lavoro. tutto il periodo

Movimentazione manuale dei carichi

Le linee direttrici dell'U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteoarticolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1. Poiché le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori "adattati" alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,85 e 1, si ritiene opportuno consigliare che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla m.m.c., prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.

Attività in postura incongrua o eretta prolungata

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. La postazione al VDT deve essere conforme alle norme di ergonomia.

Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature) (N. P.)

……

Lavori su mezzi in movimento (N.P.)

……

Sollecitazioni termiche (N.P.)

…….

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in
particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.
Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.

Rumore

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione è il seguente:

- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dB A (L_{ex});
- Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A (L_{ex}) (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01).

Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio

L'aumento di liquidi o di tessuto adiposo legato alla gravidanza e fattori occupazionali (uso di strumenti vibranti, lavori ripetitivi che richiedono un continuo utilizzo delle mani anche con l'impiego di forza, ecc.) possono concorrere all'instaurarsi delle cosiddette patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore quali ad es. la sindrome del tunnel carpale. Il D.Lgs. 187 del 19 agosto 2005 prevede per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio un valore di azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di otto ore, pari a 2,5 m/s2 . Qualora tale livello di azione sia superato, il datore di lavoro è tenuto ad attuare misure di tutela per i soggetti esposti, quali misure tecniche ed organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e la sorveglianza sanitaria. Sulla base di ciò possiamo considerare significativa, ai fini della possibile insorgenza di patologie a carico dell'arto superiore, l'esposizione a vibrazioni pari o superiore al livello di azione, indipendentemente dal tipo di alimentazione dell'utensile in oggetto (elettrico o ad

aria compressa). Si ritiene pertanto che esposizioni a pari o superiori al valore di azione giornaliero richiedano l'allontanamento da lavoro a rischio delle gestanti (ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 151/01). Inoltre, in assenza di dati di letteratura in merito, in via prudenziale, si ritiene che non debba essere consentito l'utilizzo durante la gravidanza di strumenti vibranti che producono vibrazioni di intensità pari o superiori a 2,5 m/s2 , indipendentemente dai tempi di utilizzo. Occorre tuttavia prendere in considerazione anche altri fattori di rischio per l'arto superiore eventualmente associati, che vanno globalmente considerati ai fini di una valutazione sui provvedimenti di tutela da adottare. In particolare, la postura che la lavoratrice deve assumere, la ripetitività dei movimenti, la forza impiegata, possono concorrere, insieme alle vibrazioni, all'insorgenza di patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore. A tale proposito si pensi alla importante diffusione di impiego di personale femminile in operazioni di assemblaggio in cui si associano movimenti ripetitivi all'utilizzo di strumenti vibranti (ad es. avvitatori). Utile prendere in considerazione, oltre alle esposizione a vibrazioni (valutando livelli e tempi di utilizzo):

- il tipo di impugnatura dell'utensile e il conseguente impegno richiesto alle articolazioni del polso, del gomito e della spalla
- la necessità di impiego di forza
- eventuali strappi o contraccolpi generati dall'utensile
- caratteristiche dei compiti lavorativi intercalati all'utilizzo degli strumenti vibranti (tempi di recupero)

In questi casi il provvedimento di tutela da adottare va valutato caso per caso e può comportare l'adozione di modifiche tecniche e organizzative, quali il cambio dell'utensile, l'adozione di pause di recupero (anche attive), la riduzione dei ritmi di lavoro, fino ad arrivare all'interdizione dal lavoro

Agenti chimici

L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute.

Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett.

a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)
DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.

Agenti biologici

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare
oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.
DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.
D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A, B

Lavoro notturno (N.P.)

……

Fumo passivo

Il fumo passivo è stato recentemente classificato come agente cancerogeno per l'uomo dall' Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, sulla base di studi epidemiologici che dimostrano un aumentato rischio di tumori al polmone in non fumatori esposti a fumo passivo. Per quanto riguarda i possibili effetti dell'esposizione a fumo passivo su donne gravide, la IARC segnala che gli studi attualmente disponibili non dimostrano un aumentata incidenza di tumori in bambini nati da madri fumatrici. L'abitudine tabagica della madre è invece associata a effetti negativi sulla crescita fetale e in particolare a un basso peso alla nascita (i bambini nati a termine da madri fumatrici pesano mediamente 200 grammi meno di quelli nati da non fumatrici). Un effetto analogo, ma di minore entità, è stato attribuito all'esposizione materna al fumo passivo. Per quanto riguarda l'allattamento, i dati scientifici dimostrano che i bambini allattati al seno da madri fumatrici subiscono una esposizione a cotinina (metabolita della nicotina). Alcuni Autori sostengono che anche l'esposizione a fumo passivo della madre provocherebbe il passaggio al bambino, tramite il latte materno, di sostanze presenti nel fumo. Sulla base dei dati e delle considerazioni sopra esposte si raccomanda di evitare alle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento l'esposizione a fumo passivo, adottando i necessari provvedimenti organizzativi (divieto di fumo, separazione dei locali per fumatori e non fumatori).

Stato di salute della madre

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia preesistente della madre.

Pertanto e' necessario considerare anche lo stato di salute dell'interessata (previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all'esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a stress, allergopatie in attività che comportano l'uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle pulizie ecc.)

Lavoro a turni

Riguardo all'orario e ai turni di lavoro il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto dalle Linee Direttrici Europee. In particolare, nel documento è riportato che gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni, turni irregolari o serali nonché il lavoro straordinario possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento; in questo periodo infatti l'affaticamento, fisico e mentale, generalmente aumenta a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. Viene inoltre segnalato, tra gli aspetti della gravidanza, la presenza di malessere mattutino per il quale può essere indicato evitare i primi turni di lavoro del mattino.

Durata del periodo di interdizione

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 151/01.

DI SEGUITO UN ELENCO A SCOPO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO, DI ALCUNE SITUAZIONI LAVORATIVE

Comparto	Mansione	Esposizione Pericolosa	Rif.	Testo
SCUOLA	Personale di appoggio docente e non	Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. F, G e L	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
		Movimentazione manuale disabili	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
		Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,……; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

Comparto	Mansione	Esposizione Pericolosa	Rif.	Testo
SCUOLA	Collaboratrice scolastica	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,……; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
		Uso di scale	All. A lett. E	E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
		Lavori pesanti con movimentazione di carichi	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manavolanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
		Contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75
	Personale di segreteria	Posture incongrue per impiego di VDT	Art 17 comma 1	1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. …
		Archiviazione pratiche (fatica fisica) front office (stazione eretta)	All. A lett F e G	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

VIDEOTERMINALISTA

CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
• Videoterminalista secondo la definizione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche senza possibilità di alternare attività di VDT con altre	POSTURA ASSISA FISSA	MESE ANTICIPATO	D. Lgs. 151/01 ART. 17 C. 1
• Addetta ad attività di data entry o attività analoghe senza possibilità di alternare tale attività con altre	POSTURA ASSISA FISSA POSTURE AFFATICANTI E OBBLIGATE	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. A lett. G

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

CONTENUTO DELLLA MANSIONE FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
• Attività a stretto contatto fisico con ragazzi	FATICA FISICA POSTURE INCONGRUE RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO E POST	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
• Appoggio scolastico a ragazzi portatori di handicap psico-fisico	REAZIONI AGGRESSIVE DA PARTE DELL'UTENTE	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
	RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. B
		ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

INSEGNANTE E COLLABORATRICE SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CONTENUTO MANSIONE E FONTE DI RISCHIO	FATTORE DI RISCHIO	PERIODO DI ASTENSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
DOCENTE • attività didattica rivolta ai ragazzi	RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. B
		ANCHE POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
COLLABORATRICE SCOLASTICA • Effettuazione di pulizie di aule e servizi igienici	POSTURA ERETTA FATICA FISICA	PRE-PARTO	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C.1 ALL. A lett. F-G
	RISCHIO CHIMICO	ANCHE POST SE VI E' UTILIZZO DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 O SE LA LAVORATRICE PRESENTA PATOLOGIE ALLERGICHE	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4
• Servizio di custodia/controllo, di supporto alle classi	RISCHIO BIOLOGICO	PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 ALL. B
		ANCHE NEL POST PER TUTTA LA DURATA DELL'EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola)	D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4

LAVORI ESEGUITI CON L'UTILIZZO DI SCALE A MANO*

*Contenuti dell'nformazione/formazione da trasmettere al lavoratore che utilizzerà la scala portatile qualora autorizzato dal Datore di lavoro

Rischi

- Cadute di persone dall'alto durante l'esecuzione dell'attività lavorativa
- Cadute di persone dall'alto durante la salita o la discesa dalla scala
- Cadute di attrezzature o materiali dall'alto

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Idoneità strutturale: le scale utilizzate saranno conformi alla normativa vigente e quindi:

- dotate di piedini antisdrucciolevoli,
- realizzate in materiale resistente,
- con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno,
- le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti l'apertura oltre il limite e non dovranno mai essere utilizzate come scale a pioli.

Le scale devono rispondere alle specifiche tecniche previste dalla norma EN 131; per le scale già in possesso prima dell'uscita della norma, sarà obbligo metterle in regola attraverso una certificazione (sottoscritta da una istituzione pubblica o privata autorizzata).

Ogni scala dovrà essere accompagnata da un libretto o un documento recante:

- il numero di identificazione della scala stessa
- una breve identificazione sui materiali di cui è costituita la scala
- le indicazioni per un impiego corretto
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione
- una procedura di sicurezza

Utilizzo delle scale:

Scegliere la scala più idonea in relazione al dislivello da superare in modo da consentire un corretto posizionamento dell'operatore; scale troppo alte o troppo basse incrementano il rischio di infortunio

- prima di utilizzare le scale portatili assicuratevi che le stesse siano provviste di dispositivi antiscivolo alla base dei montanti (gommini o cuffie);

- prima di utilizzare le scale portatili assicuratevi che i pioli siano robusti, integri e debitamente incastrati ai montanti;
- prima di utilizzare le scale doppie assicuratevi che le stesse siano provviste di idonei dispositivi di bloccaggio **nella posizione di massima apertura** (catenelle, agganci e/o incastri del pianerottolo di sommità);
- verificate la stabilità, la complanarità degli appoggi e la portata di una scala prima di salirci sopra;
- prima di utilizzare una scala portatile verificare che gli scalini siano puliti, asciutti e non siano bagnati da acqua, oli grassi, vernici o altri liquidi utilizzati per le pulizie;
- le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota, per questo non devono essere impiegate come strutture sulle quali eseguire lavori;
- devono essere facilmente reperibili, in modo da evitare l'utilizzo di sedie o quant'altro non risulti idoneo;
- le scale a pioli non vengono generalmente utilizzate in ufficio, ma se capitasse tale occasione, si rammenta che deve essere appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento;
- la scala va posizionata in modo sicuro, successivamente deve essere adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da un'altra persona;
- è vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna;
- durante la salita e la discesa dalle scale, le mani devono essere libere per poter consentire una salda presa; qualora si dovesse movimentare del materiale è opportuna la presenza di una seconda persona che lo aiuti da terra;
- sulla scala deve salire un solo operatore per volta;
- il carico movimentato sulle scale non deve essere superiore a 3 Kg;
- sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni;
- Non salire mai su una scala portatile indossando calzature aperte (zoccoli o ciabatte) o calzature con tacchi alti;
- Non salire o scendere su una scala con abbigliamento inadatto (es. con lacci o indumenti che possono impigliarsi o finire sotto i piedi);
- Non salire mai su una scala doppia che non sia completamente aperta (i dispositivi di bloccaggio per l'apertura dei montanti in tale configurazione non funzionano);
- è necessario controllare la buona condizione della scala stessa, inoltre, ci si deve assicurare che essa sia di lunghezza e robustezza idonea al lavoro da svolgere,
- è necessario distruggere le scale che non possono essere riparate in sicurezza,
- non è ammessa la presenza di un lavoratore sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
- verificare sempre **che via sia qualcuno sul luogo di lavoro per prestare soccorso in caso di**

infortunio e per aiutarvi durante lo svolgimento dell'attività;

- verificare il proprio stato di salute: se si soffre di vertigini, capogiri, pressione bassa, dolori muscolari od ossei, se si è stanchi o si hanno problemi alla vista, se si è assunto medicinali, alcool od altro, si raccomanda di non salire sulle scale portatili o sugli sgabelli;
- salire e scendere dalla scala con la fronte rivolta sempre verso gli scalini;
- salire (o scendere) un gradino per volta, con le mani aggrappate ai montanti;
- la stabilità laterale di una scala portatile si riduce man mano che si sale in alto; evitare quindi di sporgersi lateralmente per raggiungere "zone distanti"; in assenza di un guarda corpo di elevata altezza, non salire mai sul pianerottolo di sommità di una scala doppia(l'altezza del giro vita della persona non deve mai superare il guarda corpo della scala;
- non salire ad altezze superiori ai 1,80 m. (rispetto al pavimento);
- se non riuscite a "raggiungere" la zona d'intervento con la scala che avete in dotazione, desistete, evitate di sporgervi, evitate di "perdere" l'equilibrio, spostate la scala oppure utilizzare pulitori ad asta per i punti più inaccessibili;
- evitare di appoggiare sul ripiano di sommità di una scala portatile secchi , contenitori pesanti , oggetti appuntiti (es. forbici);
- evitate di salire sul ripiano più alto di una scala portatile senza aver preso prima accorgimenti per garantire una sicura stabilità laterale della stessa. Tali accorgimenti consistono in dispositivi (o ganci) di trattenuta superiore dei montanti. In ogni caso richiedere ad un collega di "tenere" la scala impugnando saldamente i montanti;
- se vi cade un oggetto mentre siete su una scala, non cercate di afferrarlo, lasciatelo cadere;
- non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quota: la scala potrebbe scivolare o ribaltarsi; uno sforzo eccessivo mal coordinato potrebbe inoltre far perdere l'equilibrio;
- sulla scala non devono salire, scendere o stazionare più lavoratori contemporaneamente;
- non salire su una scala portando attrezzi od oggetti pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura; se necessario richiedere la collaborazione di un operatore a terra per sporgere detti carichi;
- evitare di stazionare a lungo su una scala, alternare periodi di riposo.

Collocare, se possibile, la scala solo nella posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro: non salire/scendere mai con lo scala nella posizione laterale in quanto il rischio di ribaltamento è più elevato

• Le scale semplici da appoggio devono avere un giusto grado di inclinazione (piede pari ad 1/4 della lunghezza scala).

Non accostare la scala portatile parallelamente a superfici finestrate aperte; al fine di ridurre il rischio di caduta nel vuoto abbassare l'avvolgibile; non appoggiarsi a superfici vetrate di tipo frangibile, non sporgersi dai parapetti;

Non collocare la scala in prossimità di zone ove la salita su di essa comporterebbe un maggior rischio di caduta dall'alto (prospiciente a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, pianerottoli, finestre aperte, ecc.)

- Non utilizzare una scala in un luogo o in un locale ove condizioni di ristrettezza, altezza o disordine ostacolino o rendano impossibili adeguate condizioni di posizionamento corretto ed utilizzo in sicurezza della scala da parte dell'operatore
- Verificare che lo spazio davanti ed ai lati della scala sia libero da ostacoli che rendano difficoltosa la salita o la discesa
- Maneggiare lo scala con cautela, per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti.
- Sospendere l'utilizzo della scala portatile se questa è utilizzata nelle zone ove è in corso la ricreazione degli alunni;
- Non collocare mai la scala su attrezzature, oggetti o arredi che forniscano una base per guadagnare in altezza
- È vietato l'utilizzo delle scale portatili alle **donne gestanti**
- Al termine dell'attività ripiegare la scala, effettuare l'eventuale pulizia delle superfici (montanti pioli o gradini) imbrattati, maneggiare la scala con cautela al fine di evitare lo schiacciamento degli arti (in particolare delle mani), trasportare la scala prestando attenzione a non urtare lampade poste a soffitto (rischio elettrico), riporre la scala in una posizione stabile per evitarne le cadute in caso di urti accidentali

Non cedere in uso le scale a persone non autorizzate o a personale esterno.

In mancanza di scale o sgabelli idonei non utilizzare mai mezzi provvisori di fortuna (quali ad esempio: sedie, tavoli, scatole o cassette o contenitori vuoti e/o pieni, ecc.) per raggiungere ripiani di scaffali o armadi posti ad altezza fuori dalla portata dell'operatore. È altresì vietato arrampicarsi direttamente su scaffalature, arredi materiali o manufatti; sussiste il rischio di cedimento dei ripiani e/o il ribaltamento dell'arredo stesso oltre che alla caduta di oggetti afferrati con presa non sicura in posizione instabile.

Si consiglia di prendere visione dei libretti delle scale in uso per poterle utilizzare in modo adeguato.

UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE

Rischi

- Elettrocuzioni per inadatto isolamento

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifica di conformità per le apparecchiature elettriche: le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere. **Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica si farà intervenire esclusivamente personale tecnico competente.**

Utilizzo delle apparecchiature elettriche: gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

Tutte le apparecchiature elettriche devono riportare una targhetta che specifica i dati essenziali per la corretta alimentazione elettrica; in particolare, oltre al nome del produttore, saranno riportati i principali parametri elettrici come ad esempio:

- tensione di alimentazione (voltaggio): es. 220 V
- frequenza della tensione: es. 50 Hz
- potenza elettrica assorbita: es. 500 W

Altri simboli grafici che possono essere stampigliati in targa sono:

Istituto Italiano del Marchio di Qualità. Questo simbolo, anche se non obbligatorio, contraddistingue il materiale elettrico che ha subito severi controlli e che certamente risponde alle norme di sicurezza vigenti.
Si raccomanda di accertare l'esistenza di questo marchio (o altri equivalenti in ambito europeo), prima di acquistare un apparecchio elettrico (v. tab. 1).

Marcatura CE. Tale marcatura, obbligatoria su tutte le apparecchiature e componenti elettrici, indica che il prodotto soddisfa ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalle Direttive Europee applicabili.
Tale simbolo, certamente meno garantista del precedente ma obbligatorio, costituisce una sorta di passaporto del prodotto stesso per
essere liberamente venduto in tutti i Paesi Comunitari in quanto la sua sicurezza è accettabile a livello Europeo.
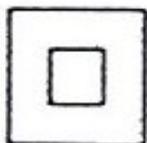
Doppio isolamento. Il prodotto elettrico che riporta questo simbolo in targa rappresenta un'apparecchiatura che può, anzi deve funzionare senza collegamento a terra, in quanto intrinsecamente sicura sotto il profilo della protezione contro la scossa elettrica provocata da cedimenti dell'isolamento principale.
Trattasi quindi di apparecchi costruttivamente diversi da quelli predisposti per il collegamento a terra, ma altrettanto sicuri.

Gli apparecchi a doppio isolamento sono caratterizzati da una spina di alimentazione con due soli spinotti (manca quello centrale di terra).
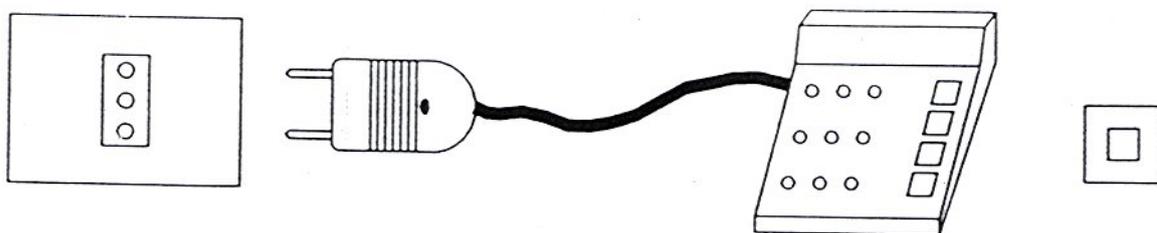
Tabella 1: Alcuni marchi europei che esprimono una sicurezza fra loro equivalente.

ITALIA	FRANCIA	GERMANIA	OLANDA	BELGIO
FINLANDIA	NORVEGIA	SVEZIA	SVIZZERA	DANIMARCA

Uso e gestione delle apparecchiature elettriche

Le apparecchiature elettriche in dotazione alla scuola devono essere censite ed inventariate a cura di un responsabile operante nel plesso in cui sono in uso. Le stesse potranno essere conservate in un apposito locale, oppure potranno essere mantenute nei locali di utilizzo purché saldamente posizionate.

Si rammenta che non è generalmente ammesso l'impiego di apparecchiature elettriche personali (Es. Stufe elettriche).

Il responsabile della gestione delle apparecchiature elettriche avrà cura di verificare periodicamente lo stato di conservazione e l'integrità delle apparecchiature in questione, compresi i cavi di alimentazione e le relative spine, segnalando tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali anomalie rilevate (es. apparecchi danneggiati, cavi sguainati, ecc.).

Una verifica specialistica sotto il profilo della sicurezza delle apparecchiature dovrà essere affidata a personale tecnico qualificato e programmata almeno ogni sei mesi; tale verifica dovrà essere documentata.

Accessori per l’utilizzo delle apparecchiature elettriche

L’alimentazione elettrica delle apparecchiature in questione può richiedere l’utilizzo di cavi prolungatori, riduzioni, adattatori, prese multiple, ecc.
L’impiego di questi accessori, a volte indispensabile per l’alimentazione, può generare situazioni a rischio se non correttamente impiegati.
Particolare attenzione è richiesta per l’alimentazione di apparecchiature dotate di spina di tipo schuko (spina tonda), che non può essere direttamente inserita in una presa ad alveoli allineati, pena la mancanza di collegamento a terra.
In questi casi, fra spina e presa dovrà essere interposto un apposito adattatore, come da figura seguente:
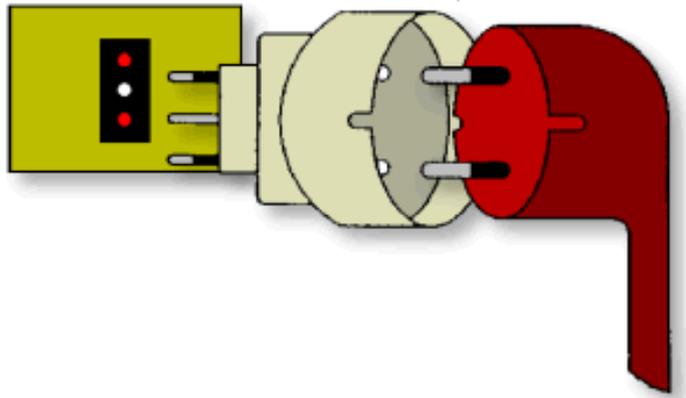
RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Riportiamo a titolo informativo i possibili rischi derivanti da una scarsa manutenzione dell'impianto termoidraulico o dei sistemi di trattamento dell'aria.

Rischi

- **LEGIONELLOSI**

Cos'è: grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere *Legionella*.

Dove si trova: Legionella è un microrganismo ubiquitario, associato principalmente alla presenza di acqua. Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell'aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori dell'aria.

Sintomi: la malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti da tosse secca e difficoltà respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fino a una polmonite grave. Quasi un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio. La letalità è del 10-15%.

Periodo di incubazione: il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giorni e i sintomi si manifestano mediamente tra i tre e i sei giorni dopo l'esposizione.

Vie di trasmissione: viene normalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraverso le minuscole gocce generate dallo spruzzo dell'acqua o dall'impatto dell'acqua su superfici solide. Più le gocce sono piccole più sono pericolose.

Misure di prevenzione dai rischi

Tutti i gestori di strutture recettive devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo, alcune delle quali devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per quelle operazioni che generano aerosol, idonei dispositivi di protezione individuale:

- Mantenere costantemente l'acqua calda a una temperatura superiore ai 50°C all'erogazione. L'acqua in uscita da tutti i rubinetti deve essere molto calda al tatto (non deve essere possibile tenere le mani sotto l'acqua corrente per più di qualche secondo). Si raccomanda di mettere degli avvisi accanto ai rubinetti e alle docce o, in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica.

- Mantenere costantemente l'acqua fredda ad una temperatura inferiore a 20°C. Se non si riesce a raggiungere questa temperatura, e se una qualsiasi parte dell'impianto dell'acqua fredda o delle uscite si trova al disopra di questa temperatura, si deve prendere in considerazione un trattamento che disinfetti l'acqua fredda.
- Fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non occupate, per alcuni minuti almeno una volta a settimana e comunque sempre prima che vengano occupate.
- Mantenere le docce, i diffusori delle docce ed i rompigetto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza.
- Pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 volte l'anno) le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi delle unità di condizionamento dell'aria.
- Svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (compresi gli scalda acqua elettrici) almeno 2 volte all'anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio.
- Disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per 2 ore) o con gli altri metodi di comprovata efficacia dopo interventi sugli scambiatori di calore e all'inizio della stagione turistica.
- Pulire e disinfettare tutti i filtri dell'acqua regolarmente ogni 1-3 mesi.
- Ispezionare mensilmente i serbatoi dell'acqua, le torri di raffreddamento e le tubature visibili. Accertarsi che tutte le coperture siano intatte e correttamente posizionate.
- Se possibile, ispezionare l'interno dei serbatoi di acqua fredda, e comunque disinfettare almeno 1 volta all'anno con 50 mg/l di cloro per un'ora. Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima alla pulizia. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile.
- Accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci morti o tubature con assenza di flusso dell'acqua o flusso intermittente. Ogni qualvolta si proceda a operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica anche i bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrappressione e i rubinetti di bypass presenti sugli impianti.
- In presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesse siano sottoposte al controllo da personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delle operazioni di pulizia e di corretta prassi igienica come: sostituire almeno metà della massa di acqua ogni giorno, trattare continuamente l'acqua con 2-3mg/l di cloro, pulire e risciacquare giornalmente i filtri per la sabbia, controllare almeno tre volte al giorno la temperatura e la concentrazione del cloro, assicurare una operazione di disinfezione accurata almeno una volta alla settimana.

Ogni struttura deve istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.

Fattori di rischio

Il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da:

1. la presenza e la carica di *Legionella*;
2. le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico);
3. la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente;
4. l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;
5. la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);
6. la presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche peculiari (età, patologie croniche, ecc.).

Misure di protezione in presenza di rischio

Se in una struttura si evidenzia la presenza di un potenziale rischio, si deve effettuare un campionamento dell'acqua per la ricerca di *Legionella*, in un numero di siti che sia rappresentativo di tutto l'impianto idrico, e comunque non inferiore a sei.

Siti di campionamento: i siti da cui effettuare il campionamento sono i seguenti:

- Rete dell'acqua fredda:
    a. Serbatoio dell'acqua (possibilmente dalla base);
    b. Il punto più distante del serbatoio.
- Rete dell'acqua calda:
    a. La base del serbatoio dell'acqua calda vicino alle valvole di scarico;
    b. Ricircolo dell'acqua calda;
    c. Almeno 2 siti di erogazione lontani dal serbatoio dell'acqua calda (docce, rubinetti).

Esiti del campionamento: Se il campionamento risulta negativo, ma non è possibile adottare le raccomandazioni elencate prima, esso deve essere ripetuto con cadenza da stabilirsi sulla base di un'analisi del rischio e inserito in un piano di autocontrollo. In una prima fase il campionamento deve essere ripetuto mensilmente per almeno sei mesi, e comunque le analisi devono essere sempre ripetute prima dell'apertura stagionale della struttura recettiva. Nel caso in cui il campionamento risulti negativo e vengano effettuati gli interventi necessari a rimuovere potenziali fattori di rischio dall'impianto ed adottate le procedure riportate nella lista di controllo, non è necessario ripetere il campionamento mensilmente, ma solo ad intervalli dipendenti dai risultati dell'analisi del rischio.

Se il campionamento è positivo, oltre a quanto specificato nella lista di controllo, occorre mettere in atto le misure elencate nelle tabelle sotto, a seconda della carica di *Legionell*a riscontrata all'esame batteriologico.

Tipo di intervento a seconda della concentrazione di Legionella (UFC/L) nell'impianto idrico:

Legionella (UFC/L)	**Intervento richiesto**
Minore di 100 UFC/L	Nessun intervento.
Maggiore di 100 UFC/L ma minore o uguale a 1000 UFC/L	Verificare che siano in atto le misure di controllo elencate prima. Negli ambienti termali effettuare comunque una bonifica.
Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate prima ed effettuare una valutazione del rischio. In presenza di un caso singolo o di un cluster[18] rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica.
Maggiore di 10.000 UFC/L	Contaminazione importante: mettere in atto immediatamente misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Tipo di intervento a seconda della concentrazione di Legionella (UFC/L) nelle torri di raffreddamento:

Legionella (UFC/L)	**Intervento richiesto**
Minore o uguale a 1000 UFC/L	Nessun intervento
Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate prima ed effettuare la valutazione dei rischi. In presenza di un caso singolo o di un cluster rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica.
Maggiore di 10.000 UFC/L	Contaminazione importante: mettere in atto immediatamente misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.

a) In presenza di un cluster:

[18] Cluster: il verificarsi di due o più casi associati con la stessa struttura turistico - recettiva nell'arco di due anni.

- gli interventi di controllo devono essere intrapresi tempestivamente, ma solo dopo che siano stati raccolti i campioni;
- a scopo preventivo, tutte le attrezzature non essenziali, come piscine per idromassaggio e torri di raffreddamento degli impianti dell'aria condizionata, devono essere disattivate immediatamente, fino a che vengano effettuati gli accertamenti analitici del caso;

una volta ultimati gli accertamenti, qualora gli stessi risultino positivi, deve essere effettuata al più presto la bonifica ambientale, seguita dalla successiva verifica della sua efficacia.

b) In presenza di un caso singolo:

- La bonifica ambientale viene raccomandata in caso di positività dell'analisi dei campioni alle concentrazioni indicate nelle tabelle.

La decisione se chiudere o meno la struttura, in ogni caso, sia in presenza di un caso singolo che di un cluster, deve essere presa dalle autorità sanitarie locali sulla base della valutazione del rischio e della verifica dell'attuazione delle misure raccomandate.
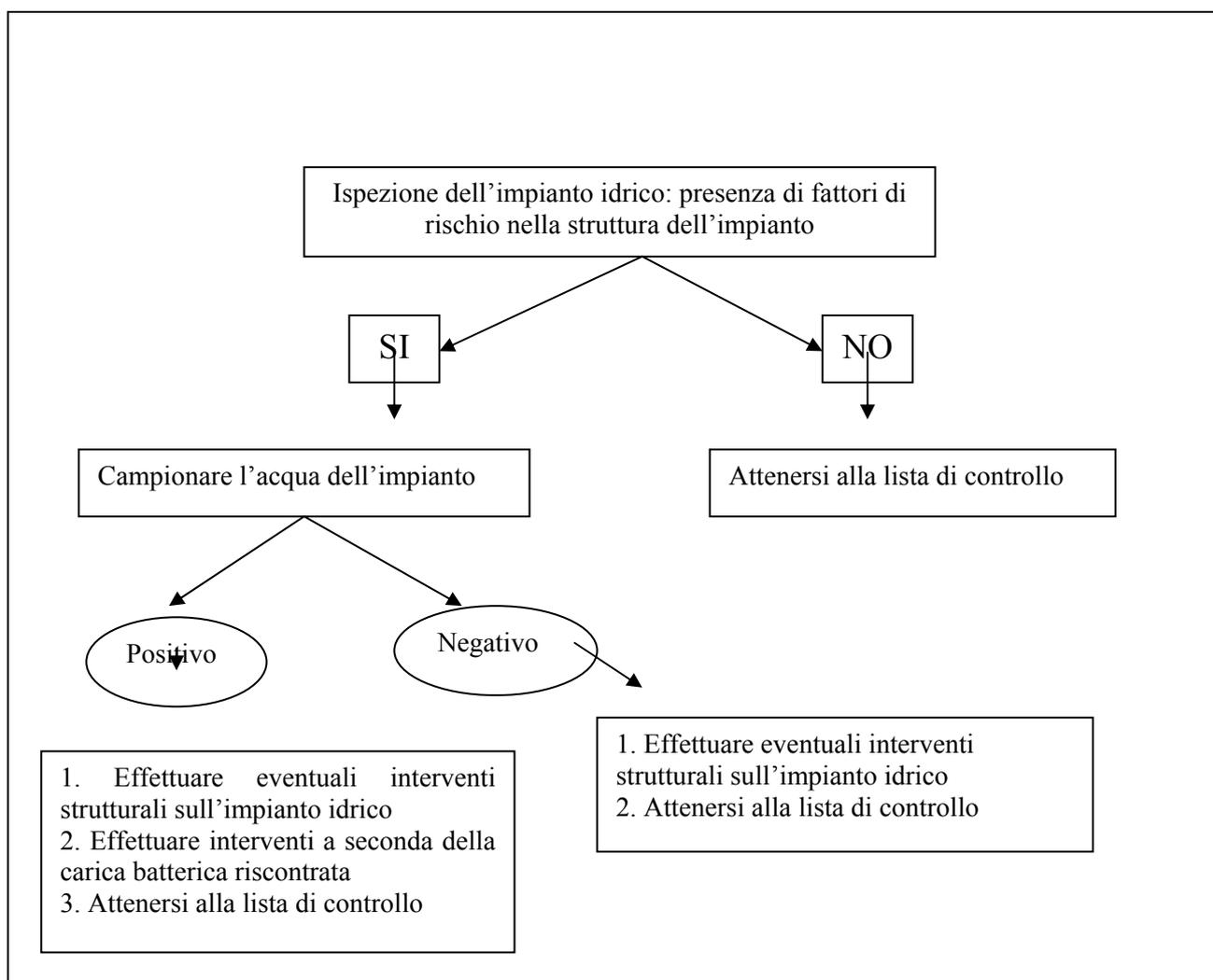
STRESS

L'accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato è espressamente richiamato nella più recente normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanata con il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
Secondo queste disposizioni, il datore di lavoro è tenuto a valutare (in base all'art. 28 del D. Lvo 81/2008 e s.m.i.) i rischi collegati allo "stress lavoro-correlato", ai quali possono essere esposti lavoratrici e lavoratori, e ad indicare, nel documento redatto a conclusione della valutazione, le misure di prevenzione e protezione individuate e le procedure per l'attuazione delle stesse misure.
L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone espressamente che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere svolta "secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004(…)".
In base all'Accordo Europea dell'8 ottobre 2004, si riporta quanto segue.

ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)

(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-"confindustria europea"; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale)

Art. 1

"Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. … In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Nel considerare lo stress da lavoro è essenziale tener conto delle diversità che caratterizzano i lavoratori.

Art. 3 Descrizione dello stress e dello stress da lavoro

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso –ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

Art. 4. **Individuazione dei problemi di stress da lavoro**

Data la complessità del fenomeno stress, questo accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.): Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

Art. 5 Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori

In base alla direttiva quadro 89/391 (quella che ha originato la 626- ndt), tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato.

Art. 6 Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro

Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile.
Dove l'azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l'efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad esempio:

• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro , di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro.

• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento

• l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

In Italia, tale accordo comunitario è stato recepito dall'Accordo interconfederale 9 giugno 2008 e ad esso si deve fare riferimento per le indicazioni metodologiche per valutare il rischio stress nei luoghi di lavoro.

Un'altra puntualizzazione riguarda la concezione stessa di stress da lavoro-correlato.

L'art. 3 dell'Accordo interconfederale lo definisce, infatti, come "una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative"(…) "non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute", quindi, non sono comprese nello stress da lavoro-correlato le violenze, le molestie, lo stress post-traumatico e lo stress condizionato da determinati fattori sociali e familiari.

Va inoltre precisato che, per effettuare il rischio stress da lavoro-correlato, nel rispetto dell' art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., <u>si deve fare riferimento a "gruppi di lavoratori" esposti allo stress da lavoro-correlato, a causa delle caratteristiche delle attività svolte e, una volta trovata la presenza di stress da lavoro-correlato,</u> si dovranno determinare quindi i fattori stressanti e, le pertinenti misure di prevenzione e protezione, i medici competenti, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, nell'ipotesi di visite ad un gruppo omogeneo di lavoratori, dovranno poi tenere conto di eventuali sintomatologie da stress a livello individuale.

ATTIVITA' DI STAGE AZIENDALE

Le attività di stage, tirocinio, alternanza scuola- lavoro sono previste come progetto di terza area e rivolte agli alunni che hanno superato l'età di 16 anni. L'alunno che intende effettuare il periodo di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro deve essere adeguatamente formato e informato, dall'Ente che lo accoglie, sui rischi presenti nell'attività lavorativa in cui andrà ad operare compatibilmente a ciò che è permesso nel contratto stipulato tra l'Ente esterno e l'Istituto,tenuto conto della normativa nazionale sul lavoro minorile.

Lo studente dovrà essere dotato di tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) necessari alle attività tenute nell'azienda e coperto da adeguata polizza assicurativa in caso di incidente o infortunio.

Il Tutor nominato dalla scuola deve verificare che la formazione sia stata svolta e che i DPI siano stati forniti, ed in caso contrario sollecitarne l'effettuazione prima che lo studente inizi l'attività di stage.

USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Come stabilito dall'intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006 "Attività lavorative ad elevato rischio infortuni" che riporta le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi in relazione al divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, si riporta l'Allegato I, comma 8, lettere a) e p).

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per l guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Per quanto riguarda l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope si fa riferimento al D.P.R. n. 309 del 9 Ottobre 1990 così come modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006.

Si riportano alcune parti di interesse

Art 125

- "1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi… sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e , successivamente, ad accertamenti periodici.
- 2 …
- 3 In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza"

Legislazione

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Attività lavorative a rischio, divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del 30.3.2006)

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131. (Repertorio atti numero 2540).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 16 marzo 2006; Visto l'articolo 117 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125 , recante "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il compito di individuare le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche **(*)**;Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato - regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; Vista la nota numero 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno schema di decreto che individua le attività lavorative per le quali sono vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; Considerati gli esiti della riunione, a livello tecnico, del 10 gennaio 2006, nel corso della quale le regioni, hanno posto come pregiudiziale all'espressione del parere l'utilizzazione della procedura dell'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131 ed hanno avanzato proposte di modifica ed integrazione all'allegato 1 del provvedimento in esame, successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006; Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riservandosi di valutare la pregiudiziale richiesta avanzata dalle regioni in ordine alla veste giuridica del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni proposte, manifestando tuttavia l'esigenza di un ulteriore approfondimento; Vista la nota numero 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato l'avviso favorevole in ordine alla richiesta di adozione dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge numero 131 del 2003 riservandosi di inviare, non appena reso, il parere della Consulta nazionale alcol sul provvedimento; Vista la nota numero 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di intesa in esame, unitamente al parere della Consulta nazionale alcol, in cui risultano recepite tutte le proposte emendative

formulate in sede tecnica, che è stato trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province autonome; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome; **Sancisce intesa** ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131 , sull'individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nei seguenti termini:

articolo 1 - Attività lavorative a rischio

1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125 , sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.**

2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.

Allegato I al provvedimento 16.3.2006

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);

c) attività di fochino (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, numero 302);

d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, numero 635);

e) vendita di fitosanitari, (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, numero 290);

f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, numero 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, numero 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, numero 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d)personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; (art. 114 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

(*) Legge 30 Marzo 2001 n.125
"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001

Art. 15. *(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)*

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli

1. ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
2. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si

applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni

Prevenzione:

1 – Informazione e formazione dei lavoratori

2 – Sorveglianza sanitaria

3 – Cartellonistica

4 – Informare la gestione della mensa aziendale di non somministrare bevande alcoliche.

5 – macchine distributrici non debbono distribuire bevande alcoliche.

FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO

Circolare ministeriale sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro Questa circolare ministeriale fa chiarezza e mette fuori gioco le molteplici e improvvisate interpretazioni, prive di fondamento giuridico, che miravano ad escludere i luoghi di lavoro privati dal divieto generalizzato di fumo nei locali chiusi.
Gazzetta Ufficiale N. 300 del 23 Dicembre 2004

MINISTERO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 17 dicembre 2004
Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori. Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.
1. Il quadro normativo di riferimento e' rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e) accordo Stato - regioni del 24 luglio 2003;
f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco e' la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti

quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.
4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, e' stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito. A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici

ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato - regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.

5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.
6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.
7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - regioni del 16 dicembre 2004 e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo. Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare

l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:

vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;

accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione dell'autorita' cui far pervenire scritti difensivi;

notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e' informata tale disciplina, in base al quale «e' proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003»

Legge 16 gennaio 2003, n. 3,articolo 51 Art. 51. (Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b)*, devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonchè l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Misure di prevenzione generali:

1 – Informazione e formazione dei lavoratori

2 – Cartellonistica di sicurezza

3 – sensibilizzazione durante la sorveglianza sanitaria

4 – Vigilanza e sanzioni

Ricordarsi che anche le autovetture sono luoghi di lavoro.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d'uso dispositivi di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

I DPI saranno conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.

I DPI inoltre avranno le seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D. lgs. 81/08 e s.m.i.):

- saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Obblighi del Datore di lavoro

Ai sensi dell'art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro ha scelto i DPI avendo:

- effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto precedente
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità', frequenza ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI

Inoltre, Il datore di lavoro in base all'art. 77 comma 4 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le

riparazioni e le sostituzioni necessarie
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, inoltre hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

DPI in dotazione

Per attivita’ lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o riducibili entro limiti di accettabilita’ con altre misure, si fara’ uso dei DPI:
In generale gli di Addetto al Primo Soccorso dovranno utilizzare guanti in lattice.
I DPI che devono essere utilizzati a seconda delle mansioni sono riportati nelle tabelle seguenti.
Durante le attività di laboratorio anche gli studenti dovranno essere dotati di DPI e dovranno firmare il modulo di consegna.

DPI MANSIONI

SI RICORDA L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI SULL'USO DEI DPI

Addetto amministrativo * durante il cambio del toner	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2	
	Mascherina FFP1	UNI EN 149:2009

Insegnante di sostegno	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2	

Insegnante/ Assistente tecnico di laboratorio scientifico (*)	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2	
	Camice da lavoro	
	Occhiali di protezione	UNI EN 166:2004
	Mascherina FFP1	UNI EN 149:2009
	Guanti antitaglio contro i rischi meccanici	UNI EN 388:2004
	Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale in resina – tipo S (100J)	UNI EN ISO 20346-2008

Assistente tecnico di laboratorio di informatica (*)	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2	
	Camice o indumenti da lavoro	
	Mascherina FFP1	UNI EN 149:2009
	Guanti antitaglio contro i rischi meccanici	UNI EN 388:2004

	DPI	Norme di riferimento
Collaboratore scolastico	Guanti monouso categoria 2	
	Camice o indumenti da lavoro	
	Guanti antitaglio contro i rischi meccanici	UNI EN 388:2004
	Occhiali di protezione	UNI EN 166:2004
	Mascherina FFP1	UNI EN 149:2009
	Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale in resina – tipo S (100J) * * nei casi in cui debba provvedere allo spostamento di carichi e svolga attività di pulizia	UNI EN ISO 20346:2008

	DPI	Norme di riferimento
Alunno	Guanti monouso categoria 2	
	Camice o indumenti da lavoro	
	Occhiali di protezione	UNI EN 166:2004
	Mascherina FFP1	UNI EN 149:2009

(*) Spesso durante la preparazione dei materiali didattici per lo svolgimento della lezione ritroviamo alcune tra le situazioni più pericolose, pertanto è essenziale che gli A.A. T.T. e/o Docenti indossino tutti i DPI all'uopo necessari. I preposti dovranno pertanto vigilare secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. articolo 19, non solo che i lavoratori indossino i DPI ma anche che abbiano ricevuto l'adeguata formazione, informazione e addestramento. La preparazione dei materiali è di esclusiva pertinenza degli A.A. T.T. e/o Docenti.

Gli stessi DPI degli insegnanti verranno forniti agli studenti durante lo svolgimento delle specifiche attività di laboratorio.

IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO DEVONO CONTROLLARE E VERIFICARE CHE I DPI VENGANO INDOSSATI DAI LAVORATORI IN BASE ALLE NECESSITÀ

SI RICORDA CHE DEVONO ESSERE COMPILATI, FIRMATI ED ALLEGATI I RELATIVI MODULI DI CONSEGNA DEI DPI PER OGNI SINGOLO LAVORATORE.

IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO S'IMPEGNANO AD INFORMARE I LAVORATORI CIRCA LA REGOLARE MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI DPI.
DI CONSEGUENZA I LAVORATORI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA SULLO STATO DI USURA DI TALI DISPOSITIVI.

Modello di consegna DPI

Il/la sottoscritto/a …………..……..………………………. lavoratore della scuola ……………………………………con sede in Via……………….- ………..

DICHIARO

A) Di ricevere, in data odierna, in dotazione il materiale antinfortunistico qui di seguito contrassegnato ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

☐ Scarpe antinfortunistiche

☐ Tuta da lavoro

☐ Occhiali di protezione

☐ Corpetto alta visibilità

☐ Otoprotettori

☐ Maschera (Tipo……………..………)

☐ Guanti da lavoro

☐ Abito da lavoro

altro……………………………………..

B) Di impegnarsi a :

- utilizzare con cura il materiale che gli viene fornito, i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione appositamente predisposti;
- far presente immediatamente i difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di sicurezza e di protezione, eventuali difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonché qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo;
- non asportare o cambiare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e/o di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla direzione;
- non effettuare, di propria iniziativa, lavori o manovre non di propria esclusiva competenza e che possano compromettere la sua sicurezza e quella degli altri addetti.

C) Di essere stato istruito e addestrato sul corretto utilizzo di suddetti DPI.

Luogo e data,……………………

Per ricevuta, il lavoratore

____

BANCHI DI SCUOLA

Banchi e sedie più sicuri ed ergonomici, progettati secondo i più recenti dati antropometrici della popolazione scolastica dei paesi europei in modo da favorire l'adozione di una corretta postura anche in caso di utilizzo di computer: queste le principali novità contenute nelle norme tecniche europee sugli arredi scolastici elaborate dal CEN, e che l'UNI - l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione - ha pubblicato in Italia come norme UNI EN 1729.

Le norme tecniche, oltre a fissare nuove dimensioni per i banchi e le sedie in linea con le attuali tendenze che registrano un innalzamento dell'altezza media ed un incremento di alunni dalla conformazione fisica robusta, stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per riconoscere gli arredi scolastici "a norma", dunque sicuri.

In relazione all'altezza dello studente (si parte da un minimo di 80 cm per gli alunni fino ad arrivare ai ragazzi delle scuole superiori che possono superare i due metri di altezza), le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie "taglie". Per fasce di altezza omogenee si potrà quindi disporre di banchi e sedie delle misure più idonee. In questo modo, le norme intendono favorire l'adozione di una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che ormai trascorrono gran parte della loro giornata a scuola.

Le norme tecniche, che rendono banchi e sedie più sicuri e stabili, fissano anche le dimensioni dello spazio di seduta, degli schienali e dell'altezza minima del banco da terra per garantire spazio sufficiente per le gambe. Più in generale, gli arredi scolastici a norma favoriscono il mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche.

Ad esempio, per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere un'inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, questo indipendentemente dalla statura dello studente.

Le norme fissano le dimensioni del "banco europeo" anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo di PC nella didattica. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.

In tema di sicurezza la norma stabilisce che gli spigoli (della seduta, dello schienale o comunque di tutte le parti con cui l'utilizzatore può venire a contatto) devono essere arrotondati con un raggio minimo di 2mm. Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti, mentre le parti che necessitano di lubrificazione devono essere ricoperte per evitare di macchiare gli studenti.

La norma specifica anche i metodi di prova ai quali gli arredi scolastici devono essere sottoposti per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza al fine di minimizzare i rischi di infortuni.

Ogni sedia o banco “a norma” deve infatti superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità (ad esempio, applicando dei pesi con una forza orizzontale in avanti pari a 20 N la sedia non si deve ribaltare o spostare), di resistenza (dopo aver posizionato un peso sul banco o sulla sedia campione non si devono verificare rotture o deformazioni permanenti), di durata (si applica una forza di 1250 N sul sedile e di 300 N sullo schienale per 100 mila volte) e d'urto (ad esempio la sedia campione viene colpita per 10 volte da un peso che cade da un'altezza che può variare dai 18 ai 30 cm.). Al termine delle prove il prodotto deve essere stabile e deve continuare ad espletare la propria funzionalità.

Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili:

- la "taglia" o misura del banco (ad ogni misura corrisponderà un codice di diversi colori)
- il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore
- la data di fabbricazione che specifichi almeno l'anno e il mese di produzione

Gli arredi scolastici a norma dovranno essere corredati dalle istruzioni per l'uso, il montaggio, la manutenzione e la pulizia redatte nella lingua ufficiale del Paese nel quale vengono venduti.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nei luoghi di lavoro dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al Titolo V artt. 161-164 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce.

Cartello	Informazione cartello	Cartello	Informazione cartello	Cartello	Informazione cartello
	Vietato l'ingresso agli estranei		Lavori in corso.Non effettuare manovre		Divieto di utilizzo di fiamme libere
	Vietato fumare		Vietato arrampicarsi		Attenzione area pericolosa
	Uscita di emergenza		Uscita di emergenza		Scala di emergenza
	Scala di emergenza		Punto di raccolta		Interruttore elettrico generale

Via di esodo in emergenza

Punto medico con cassetta di pronto soccorso

Pulsante di allarme

Presenza di estintore

Presenza di idrante

Valvola intercettazione gas

Pericolo di scivolamento

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

In relazione alla popolazione scolastica sono state individuate tre possibili soluzioni che sarà cura del dirigente scolastico, in collaborazione con l'RSPP, valutare se possono essere applicate alla sua scuola.

Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è superiore a 100

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono superiori a 100.
Ciò premesso si evidenzia che l'attività è contemplata al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, e pertanto è richiesto il rilascio del "Certificato di prevenzione incendi (CPI)" da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco (rif. Punto A, Circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999). Sarà quindi compito del dirigente scolastico attivarsi con l'ente proprietario dello stabile per concordare le modalità ed i tempi per l'istruzione della pratica finalizzata al rilascio del CPI qualora non ancora in essere.
Contemporaneamente il dirigente scolastico dovrà garantire, per tutti i plessi del proprio circolo, le necessarie misure organizzative per la sicurezza contro gli incendi.

Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è prossimo a 100 (≥ 80)

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono inferiori a 100 unità; pertanto la stessa scuola non è soggetta a Certificato di prevenzione incendi.
Si dovrà comunque rispettare quanto stabilito dal D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", ai punti 11 e 13.
Si rammenta che, qualora il numero di persone presenti dovesse superare le 100 unità l'attività sarà contemplata al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982.

Adeguamento della scuola alle norme di prevenzione incendi quando il numero di persone è notevolmente inferiore a 100 (< 80)

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono inferiori a 100 unità; pertanto la stessa scuola non è soggetta a Certificato di prevenzione incendi.
Si dovrà comunque rispettare quanto stabilito dal D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", ai punti 11 e 13.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Con l'emanazione del D.M. 10 marzo 1998 ed alle specifiche norme del Decreto 26 agosto 1992, il documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., viene integrato con la valutazione del rischio di incendio.
Per le conclusioni, si rimanda comunque al Certificato Prevenzione Incendi (se presente).

Tale valutazione effettuata alla stregua della valutazione dei rischi presenti nella scuola è parte integrante di questo documento e viene riportata quindi all'interno del documento stesso.

L'obiettivo è quello di poter prendere, sulla base della valutazione, provvedimenti che riguardano:

- la prevenzione dei rischi
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti
- la formazione dei lavoratori
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

I nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sono riportati nella parte iniziale del presente documento.

Cause e pericoli di incendio più comuni

Nella tabella seguente vengono riportati le cause di incendio più comuni all'interno della scuola.

- accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente);
- negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore (di cui è vietato l'uso);
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti;
- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate;
- utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili;
- ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere;
- negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione;

All'interno della realtà scolastica il reale rischio di incendio è dato dall'impianto elettrico, che è comunque a norma e periodicamente verificato, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Come prevenire il rischio di incendio?

- effettuando la formazione e l'informazione dei lavoratori sui rischi specifici;
- installare apposita cartellonistica di sicurezza;
- effettuando periodiche verifiche dell'impianto elettrico;
- evitando sovraccarichi dell'impianto elettrico per utilizzo di multi prese;
- togliere l'alimentazione elettrica dalle attrezzature non utilizzate, evitando di mantenerla in stand by;
- non chiudere i fori di aerazione e raffreddamento delle apparecchiature elettriche (computer, stampanti, fotocopiatori, frigoriferi, ecc ecc);
- evitare l'accumulo di carta o altro materiale combustibile;
- evitare di coprire le lampade o abatjour con teli o fazzoletti;
- evitare di ostruire la ventilazione degli impianti di riscaldamento portatili;
- evitare di fumare in zone in cui è proibito e non utilizzare il posacenere;
- mantenere puliti i luoghi di lavoro;
- evitare l'utilizzo di impianto di riscaldamento portatile (termosifoni elettrici, stufette elettriche);
- utilizzare esclusivamente attrezzatura elettrica a norma;
- far effettuare riparazioni o modifiche sugli impianti elettrici esclusivamente da personale qualificato.
- evitare attività didattiche o esercitazioni con utilizzo di fiamme libere.

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni, personale docente e non docente, ai sensi del DM 26/08/92

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- **tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;**
- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.

Alle scuole di tipo "0" si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.
Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purchè non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento

Definizioni per la valutazione del rischio di incendio

PERICOLO INCENDIO = proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio.

RISCHIO INCENDIO = probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che di verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO = procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

Criteri seguiti per la valutazione del rischio di incendio

La valutazione del rischio di incendio, come specificato dal D.M. 10/03/98, si articola nelle seguenti fasi:

a) individuazione di ogni pericolo di incendio

- si sono individuati tutti gli eventuali materiali combustibili ed o infiammabili presenti all'interno dell'edificio o connessi con l'attività:
- si sono individuate le eventuali sorgenti di innesco che possono essere presenti nel luogo di lavoro.

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio:

- in base al mansionario si è individuato il personale esposto a rischio di incendio;
- si è preso in esame anche la possibilità che potessero essere esposte anche persone non abitualmente presenti all'interno del luogo di lavoro, come clienti, ecc…

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio, intervenendo su:

- materiali o sostanze infiammabili, con la loro sostituzione, rimozione, ecc...
- sulle sorgenti di innesco degli incendi, con la rimozione, sostituzione, schermatura, ecc...

d) valutazione del rischio residuo di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso

e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Classificazione di reazione al fuoco dei materiali

La classificazione di reazione al fuoco dei materiali, è stata introdotta dal decreto ministeriale del 26 giugno 1984:

Con il termine ***reazione al fuoco*** si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.

In ordine al loro grado crescente di partecipazione alla combustione i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4 e 5. I materiali non combustibili sono assegnati alla classe 0. Nel caso di mobili imbottiti la classe è accompagnata da barra seguita da una emme maiuscola.

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

Materiali non combustibili: Classe 0	
Materiali combustibili:	Mobilio
Classe 1	Classe 1/M
Classe 2	Classe 2/M
Classe 3	Classe 3/M
Classe 4	=
Classe 5	=

Il D.M. 26 giugno 1984 stabilisce che:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0.

b) In tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rilevazione incendi.

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992.

c) I materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

d) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc….) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Conclusioni derivanti dalla valutazione del rischio di incendio

A seguito della valutazione del rischio di incendio effettuata seguendo i criteri prima esposti si è classificato il livello di rischio di incendio nel seguente modo, tenendo conto del numero massimo di presenze contemporanee **211:**

Riferimento legislativo	Classificazione	Note
DM 26/08/92	Tipo 1	
DM 16/02/82 (punto 85) D.P.R.n° 151 del 01/08/2011 (punto 67)	Rischio Medio Categoria **B**	
DM 10/3/98 (punto 9.3)	Rischio Medio	**Formazione**: All. IX corso tipo B.

Rischio di Incendio MEDIO

Tale nostra valutazione è parte integrante del DVR, ma non sostituisce in alcun modo quanto richiesto, prescritto e previsto nel CPI e dal Comando VV.F. territorialmente competente.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Considerando:

- la palese assenza di sorgenti rumorose,
- che nella scuola non vengono usate apparecchiature rumorose,
- che non ci sono locali o spazi in cui il riverbero è particolarmente fastidioso,

Ai sensi dell'art. 189 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si dichiara che:

i livelli di esposizione giornaliera al rumore a cui sono esposti i lavoratori, sono inferiori a 80 dB(A) di LEP, per cui il rischio rumore si può considerare irrilevante.
Le successive valutazioni saranno effettuate con periodicità QUADRIENNALE salvo modifiche sostanziali dell’attività lavorativa e/o delle tecnologie presenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine o attrezzature che emettono vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero,

Ai sensi dell’art 201 del D. Lgs 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., si dichiara che:

I lavoratori non sono esposti al rischio vibrazioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Prendere visione della relazione tecnica di aggiornamento al Documento di Valutazione del livello di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici in fase di redazione.
Rendere disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo X

Considerando le attività svolte nell'Istituto, i lavoratori sono potenzialmente esposti a rischio biologico per il solo contatto accidentale con materiale biologico.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

In base alla lettera circolare successiva alla riunione del 17 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e considerato l’art. 28, comma 1-*bis*, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito all’obbligo da parte del Datore di Lavoro di valutare il rischio *stress* lavoro-correlato, si stabilisce ed individua il seguente **programma di valutazione del rischio *stress* lavoro-correlato**:

- Riunione del Focus Group al fine di eseguire la valutazione oggettiva preliminare del rischio;
- se dalla fase preliminare di tale valutazione si individua la necessità di proseguire con la seconda fase di valutazione soggettiva, si procederà all’individuazione della metodologia e conseguente valutazione approfondita del rischio.

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino una rischio di esposizione ai Campi elettromagnetici esposizione,

ai sensi del l’art. Art. 208 del D Lgs 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.

il datore di lavoro non adotta le misure previste dall’art 210. Data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non e' stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata

I lavoratori non sono esposti al rischio Campi Elettromagnetici.

VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino una rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali,

ai sensi del l’art. Art. 215 del D Lgs 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.

il datore di lavoro non adotta le misure previste dall’art 217. Data la natura e l'entità dei rischi connessi con le radiazioni ottiche artificiali non e' stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata

I lavoratori non sono esposti al rischio derivante dall’esposizione da radiazioni ottiche artificiali, in quanto secondo il citato documento del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, punto 5.13, l’appartenenza delle apparecchiature alle classi 1 o 2 rende certi del non superamento dei valori limite stabiliti, anche per tempi non brevi.

VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino una rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni,

ai sensi del Titolo IX Capo I del D Lgs 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.

il datore di lavoro non adotta le misure previste dall’art 237.

I lavoratori non sono esposti al rischio derivante dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Titolo XI

All'interno della scuola non sussistono luoghi con pericolo di esplosione, l'unico luogo in cui è necessario una valutazione specifica è la centrale termica, di cui alleghiamo la valutazione, a firma di tecnico abilitato, del rischio esplosione (ATEX).

Il rischio potrebbe sussistere per gli operatori dell'Ente proprietario dell'immobile o suoi incaricati che svolgano attività all'interno della centrale termica.

I lavoratori della scuola non hanno alcuna autorizzazione all'accesso alla centrale termica.

Nella scuola non si possono utilizzare liquidi e miscele infiammabili o esplosive, non esistono attrezzature alimentate con fluidi aventi le caratteristiche precedenti.

Il Dirigente scolastico e i referente per la sicurezza del plesso (il preposto) vigileranno costantemente sull'osservanza di tale disposizione.

ALLEGATI

LISTA DI CONTROLLO

La lista di controllo seguente deve essere compilata in ogni sua parte a cura del Dirigente Scolastico o di suo delegato, al fine di comprendere e conoscere la situazione della sicurezza nella realtà scolastica in cui opera.

DOCUMENTAZIONE

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Organizzazione e organigramma del Sistema Prevenzionistico			Verificare la presenza
Planimetria della scuola con destinazione d'uso dei locali			
Piano di emergenza comprensivo di piano di primo soccorso			Verificare la presenza, la data di aggiornamento e le firme Verificare l'effettiva presenza del documento in scuola Verificarne la congruità rispetto a rischi, densità occupazionale e ubicazione considerando : 1. gli esiti del sopralluogo 2. il dettaglio dei compiti e incarichi attribuiti agli addetti alla gestione dell'emergenza Verificare incarichi e turni di presenza Il P.E. è illustrato a tutti i lavoratori ed agli alunni.
Registro prove di evacuazione			
Registro controlli e manutenzioni per i presidi antincendio			
Registro Infortuni			
Richiesta d'intervento/manutenzione al Proprietario (art.18 c.3)			Il registro deve essere presente a scuola; si richiede di verificarne la presenza e la completezza . Nelle scuole plurilocalizzate deve essere presente in ogni Unità locale provvista di ufficio di dirigenza (circ. Min. Lav. 537 del 03.02.59) Nel caso di sede legale extraprovinciale il registro infortuni deve essere presente nell'Unità Locale anche se non dotata di ufficio di dirigenza Entro i sei mesi successivi all'adozione di un decreto ministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, il registro non esisterà più, ma il DDL deve comunicare all'INAIL o all'IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni
Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modulo di consegna)			Documenti o lettera annuale con indicazione circostanziata degli interventi richiesti.
Procedura Organizzazione Primo Soccorso con elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto e modulo di controllo			
Procedura per la verifica del divieto di fumo			
Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario / protocollo sanitario/ idoneità			Evidenza idoneità sanitaria (certificati di idoneità) Presenza del protocollo sanitario

NOMINE

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Nomina RSPP			Verificare l'atto formale di nomina, da custodirsi in sede.
Designazione Addetti SPP			Verificare l'atto formale di nomina, da custodirsi in sede. Verificare requisiti e formazione Il requisito è da valutare in rapporto alla presenza di strutture delocalizzate (plessi) nelle quali si ritiene debbano essere presenti referenti in ciascun plesso con funzione di collegamento con il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della scuola.
Designazione Addetti emergenza (evacuazione e prevenzione incendi - primo soccorso)			Verificare l'atto formale di nomina, con controfirma per accettazione da custodirsi in sede. Verificare formazione (vedi formazione).
Nomina Medico Competente			Verificare la presenza della nomina
Riunione Periodica			Verificare verbale -– relazione scritta del medico competente
Comunicazione elezione R.L.S.			Verificare verbale di elezione Verificare formazione (vedi formazione).

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Agibilità			
Certificato Prevenzione Incendi e scadenza			
Impianti elettrici Dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore relativa agli impianti elettrici installati o modificati dopo lo 01.03.92, oppure atto notorio a firma del datore di lavoro di rispondenza alle normative in vigore all'epoca dell'installazione Per impianti realizzati dopo il 27/03/08, solo dichiarazione di conformità.			
Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra , dall'UOIA od Organismo individuato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con data non antecedente a 5 anni o (2 per ambienti medici o luoghi a > rischio in caso d'incendio ecc). In alternativa lettera d'accettazione d'incarico di Organismo Individuato/UOIA con data entro 5/2 anni da data dich. Conformità dell'installatore.			
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme (relazione di autoprotezione).			
Apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg: se costruiti prima del 19/9/1996 ❑ Libretto matricolare ENPI/ISPESL ❑ Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL se costruiti dopo il 19/9/1996 ❑ Certificato CE di conformità ❑ Richiesta di prima verifica all'ISPESL/UOIA per quelli con meno di un anno di vita ❑ Verbale di verifica periodica rilasciato da ISPESL/AUSL			
Impianti Ascensori/Montacarichi (portata < 25 kg e corsa < 2 m): ❑ Libretto d'impianto e targa in cabina con matricola rilasciata dal comune. Documento comprovante l'accettazione d'incarico, rilasciato dall'UOIA o da altro Organismo Notificato, per l'espletamento delle verifiche periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi. ❑ Verbale di verifica periodica UOIA/ Organismo Notificato con data < 2 anni.			

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Impianto di riscaldamento: ❑ Per gli impianti realizzati dopo il 27/03/08,dichiarazione di conformità dell'installatore abilitato (N.B, prima del 27/03/08 la dic. conf. era richiesta solo per impianti in "ambienti civili") Inoltre;per impianti ad " acqua calda" (no ad aria) con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kcal/h) : ❑ progetto secondo D.M. 1.12.75 Approvato da ISPESL. ❑ verbale di omologazione ISPESL inoltre, solo per impianti ad " acqua calda" con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h): ❑ verbali di verifica periodica eseguiti da UOIA con data non antecedente a 5 anni			
Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (se presenti) ❑Documentazione di classificazione delle aree (centrale termica e cucina sono escluse se rispondenti al DPR 661/96). ❑ Denuncia degli impianti all'UOIA. ❑ Verbale di omologazione UOIA (I° verifica) dei detti impianti elettrici , di non oltre 2 anni. ❑ Verbale di verifica periodica successiva all'omologazione, rilasciato o da UOIA o da Organismo Individuato scelto dall'utente, che abbia formalmente accettato l'incarico			

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Impianti a pressione (se presenti e solo se capacità > 24 l) (autoclavi per acqua e recipienti per aria compressa) Se costruiti prima del 29/05/2002: ❑ Libretto matricolare ISPESL o ANCC inoltre, se $PxV_{[bar\ x\ litri]}$> 8000 o P bollo>12 bar ❑ Richiesta omologazione a ISPESL (PC) ❑ Verbale di omologazione ISPESL (PC) ❑ Verbale verifica periodica UOIA (RE)			
Se costruiti dopo il 29/05/2002: ❑ Certificato CE di conformità (con evidenziato rispondenza a direttiva 97/23/CE oppure a 87/404/CE) ❑ Comunicazione di messa in servizio a ISPESL (PC) e UOIA per gli apparecchi NON esclusi (cioè rientranti art. 2 D.M.329/04. Nel caso chiedere a tecnico UOIA). ❑ Verbale verifica primo impianto ISPESL ❑ Verbale di verifica periodica rilasciato da UOIA N.B. quando ci sono Generatori di Vapore, chiedere a tecnici UOIA poiché casistica complessa.			
Impianti piattaforme per disabili con corsa > 2 m ❑ Targa con n° di matricola rilasciato dal comune ❑ Certificato CE di conformità ❑ indicazione della Ditta Manutentrice ❑ verifica biennale di Organismo Notificato.			

INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
INFORMAZIONE E' stata fornita una informazione generale sui rischi specifici della realtà scolastica?			Verificare consegna materiale informativo (organigramma del S.P. e procedure ecc..)
E' stata effettuata la informazione sul piano di emergenza a tutti i lavoratori?			Verificare incontri informativi prima delle prove di evacuazione e alla accoglienza consegna estratto del piano di emergenza)
FORMAZIONE			
1) RLS ha: 4.1) ha frequentato corso di 32 ore? ❑ In programma per il ________			Verificare attestato e programma.
1.2) ha effettuato l'aggiornamento annuale ? ❑ 4 ore az. da 15 a 50 dip. ❑ 8 ore az. oltre i 50 dip.			Verificare attestato.
2) Gli addetti alle Emergenze hanno frequentato specifici corsi di formazione?			Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali)
2.1) Incendio: Numero Addetti formati _____________ ❑ Basso Rischio *(D.M.10.03.98 - 4 ore)* ❑ Medio Rischio *(8 ore)* ❑ Alto Rischio *(16 ore)* ❑ Attestato di idoneità rilasciato dai VVF ❑ In programma per il ________ ❑ aggiornamento n. ore_______ data ________________			Verificare attestato.
2.2) Pronto Soccorso: Numero Addetti formati _____ data formazione ____________			Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali)
❑Pronto soccorso gruppo B – C *(D 388/2003-12 ore)* ❑ In programma per il ________ ❑ Aggiornamento triennale n.4 ore data ___________			Verificare attestato.
3) Preposti 3.1) Sono stati identificati i preposti?			Verificare modalità di identificazione
3.2.) E' stata effettuata la formazione dei preposti? ❑ In programma per il ________ ❑ aggiornamento periodico____________			Verificare attestato e programma.

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
4) RLS ha: 4.1) ha frequentato corso di 32 ore? ❑ In programma per il ________			Verificare attestato e programma.
4.2) ha effettuato l'aggiornamento annuale ? ❑ 4 ore az. da 15 a 50 dip. ❑ 8 ore az. oltre i 50 dip.			Verificare attestato.
5) Gli addetti alle Emergenze hanno frequentato specifici corsi di formazione?			Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali)
5.1) Incendio: Numero Addetti formati _____________ ❑ Basso Rischio *(D.M.10.03.98 - 4 ore)* ❑ Medio Rischio *(8 ore)* ❑ Alto Rischio *(16 ore)* ❑ Attestato di idoneità rilasciato dai VVF ❑ In programma per il ________ ❑ aggiornamento n. ore_______ data ________________			Verificare attestato.
5.2) Pronto Soccorso: Numero Addetti formati _____ data formazione ____________			Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali)
❑Pronto soccorso gruppo B – C *(D 388/2003-12 ore)* ❑ In programma per il ________ ❑ Aggiornamento triennale n.4 ore data ___________			Verificare attestato.
6) Preposti 6.1) Sono stati identificati i preposti?			Verificare modalità di identificazione
62.) E' stata effettuata la formazione dei preposti? ❑ In programma per il ________ ❑ aggiornamento periodico____________			Verificare attestato e programma.

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
7) Lavoratori 7.1) E' stata effettuata la formazione di tutti i lavoratori? ☐ 8 ore insegnanti d'aula/ personale amministrativo ☐ 12 ore insegnanti di laboratorio ☐ 8 ore per non docenti ☐ ____ore per studenti in laboratorio ❑ In programma per il ________			Prendere visione dell'elenco completo dei lavoratori (docenti e non docenti). Verificare programma e attestato o verbale con firme.
7.2) **NEO-ASSUNTI** - E' stata effettuata la formazione dei neo-assunti ?			Verificare programma e attestato o verbale con firme. Supplenti – tirocinanti Definitivi (entro due mesi deve essere effettuata la formazione) Temporanei (solo supplenze brevi) procedura
Organizzazione/pacchetto formativo per i neo-assunti			Prendere visione di eventuale materiale informativo specifico e procedura di accoglienza
Addestramento documentato (sul luogo di lavoro)			Verifica nomina tutor e piano di addestramento e valutazione.
7.4) **STUDENTI in alternanza** n. studenti formati ________ - n. ore ________			PRETTAMENTE PER ISTITUTI PROFESSIONALI
Tutor aziendale Tutor scuola			Verifica convenzione con indicazione del tutor interno e aziendale
Programma di formazione ai rischi specifici			Verificare programma e attestazione (registro scolastico, ecc.); piano di addestramento e valutazione.

STRUTTURA

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata aerazione naturale?			Verificare che sia presente una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata dei locali. Le finestre con apertura ad anta sono da conteggiare al 100%. Le finestre scorrevoli su se stesse garantiscono un'aerazione pari al 50% della superficie finestrata. Le finestre con apertura a vasistas garantiscono un'aerazione non superiore al 50% della superficie finestrata (dipende dal grado di apertura).
Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata illuminazione naturale?			Deve essere presente una superficie finestrata pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata dei locali. Dal conteggio sono escluse le superfici trasparenti che si trovano ad una quota compresa tra il pavimento e 60 cm. del medesimo.
Affollamento - Le classi sono formate da un massimo di 25 alunni?			Se più di 25 occorre che vi sia una formale autorizzazione del Dirigente scolastico che se ne assume la responsabilità, come indicato dal DM 26 agosto 1992, e devono essere effettuate più prove di evacuazione durante l'anno
La superficie dell'aula è adeguata?			Per le scuole superiori (e universitarie) la superficie dell'aula deve risultare dal seguente prodotto: n. alunni*1,96 mq Per tutte le altre scuole dal seguente prodotto: n.alunni*1,80 mq
Il lay-out dell'aula è tale da garantire una rapida evacuazione degli studenti?			Verificare che la disposizione dei banchi e degli arredi sia tale da non ostacolare il regolare deflusso.
Le scale o altri luoghi sopraelevati sono dotate di parapetto alto almeno un metro?			Verificare che i parapetti abbiano un'altezza pari ad almeno 1m. (meglio se 1,20 m.) e che abbiano caratteristiche di non scalabilità almeno nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari e medie.
Scale portatili - Sono dotate di piedi antisdrucciolo?			
Le scale doppie sono dotate di catena di trattenuta?			Verificare se esiste catena o asta di trattenuta.
Le scale portatili sono marcate CE?			

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Vetri - I vetri di sicurezza antisfondamento fino ad un metro da terra ?			Tutte le superfici vetrate, trasparenti o traslucide devono avere caratteristiche di sicurezza se sono collocate ad un'altezza compresa fra la quota del pavimento ed un metro dallo stesso. Nel caso di scuole dell'infanzia ed elementari tali superfici devono essere di sicurezza indipendentemente dall'altezza cui sono collocate. Devono essere marcate e deve essere presente la certificazione secondo relative norme UNI (UNI 7697) E' ammesso l'uso di pellicole trasparenti tali da rendere le superfici vetrate antinfortunistiche a condizione che vi sia dichiarazione dell'installatore.
Corpi illuminanti - I corpi illuminanti sono dotati di protezione anticaduta?			Devono essere presenti dispositivi per impedire la caduta dei corpi illuminanti
Disabili - E ‘ presente un ascensore idoneo per i disabili?			Deve avere caratteristiche tali da permettere l'accesso ad una carrozzina per disabili.
Sono presenti WC attrezzati per disabili?			Devono avere dimensioni tali da permettere l'accesso e la rotazione di una carrozzina per disabili. A fianco del wc deve essere presente apposito maniglione per disabili ecc.
Impianti elettrici - I principali componenti elettrici (prese multiple – cavi volanti – prese/spine) sono conformi alle norme di sicurezza?			Le prese elettriche devono avere gli alveoli protetti, le prese multiple devono essere tali da non permettere il loro concatenamento, i cavi volanti non devono costituire intralcio ecc.
Le parti degli impianti elettrici sono adeguatamente protette da contatti diretti (isolamento)?			Non devono essere presenti cavi elettrici deteriorati o con difetti di isolamento o con nastrature.
Sono presenti le protezioni coordinate per i contatti indiretti? interruttore differenziale			
Servizi igienici E’ presente un n° adeguato di servizi igienici e diviso per sesso?			Devono essere presenti servizi igienici separati per il personale e per gli alunni. Per gli alunni deve essere presente un numero di servizi igienici pari ad almeno il numero delle aule e devono essere divisi per sesso in base al numero di maschi e femmine. Per il personale deve essere presente almeno un servizio igienico ogni dieci persone con relativa suddivisione per sesso.

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Lo stato di igiene dei servizi igienici è adeguato (pulizia, tinteggiatura, ecc.)?			Verificare le condizioni di pulizia e di manutenzione dei servizi igienici. Verificare, inoltre, che non vi siano servizi igienici chiusi a chiave o trasformati in depositi.
Spogliatoi - E' presente un locale destinato a spogliatoio per il personale?			Sono necessari spogliatoi per il personale delle pulizie, per il personale di cucina e per il personale di laboratori quali laboratorio di chimica, ecc.
Sono presenti degli armadietti per il personale (itp e ata)?			
Scaffalature - Le scaffalature, armadi o altri arredi potenzialmente pericolosi in caso di ribaltamento sono adeguatamente fissati alle pareti?			
Pulizie - I prodotti e sostanze pericolose per la pulizia (acidi, disinfettanti, detersivi, ecc.) sono custoditi in appositi locali chiusi a chiave?			
Sono presenti copie delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose?			
Seminterrati – Sono utilizzati locali seminterrati ?			Nei seminterrati possono essere collocati locali accessori oppure locali ad uso saltuario. Non possono essere collocati aule o laboratori.
Fumo - Sono presenti regolari cartelli per il divieto di fumo con indicato l'accertatore?			
Viene osservato il divieto di fumo?			(da verificare per es. con la presenza di posaceneri nei locali, mozziconi di sigarette per terra, ecc...).

GESTIONE DELLE EMERGENZE

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Planimetria - Nelle aule e nei corridoi sono affisse planimetrie con l'indicazione dei percorsi di emergenza?			Verificarne la presenza
E' presente il cartello area di raccolta?			Verificarne la presenza
Presidi antincendio - Sono presenti i presidi antincendio, come da piano di emergenza?			Verificarne la presenza
I presidi antincendio sono segnalati?			Devono essere segnalati da apposita segnaletica, verificarne la presenza e la congruità
I presidi antincendio sono controllati secondo le periodicità previste (estintori – porte – naspi – idranti)?			Verifica della sorveglianza, controllo e manutenzione
Uscite di emergenza – Sono apribili verso l'esodo?			Verificarne la presenza e l'apertura verso l'esodo
Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza?			La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza
Sono sgombre?			Verificare che siano sgombre da ostruzioni o pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo
Vie di emergenza - Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza?			Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita sul luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete
Sono sgombre?			Le vie di uscita, i passaggi, i corridoi, le scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo
Pronto Soccorso - E' presente la cassetta di primo soccorso e/o pacchetto di medicazione? n. cassette _________________ n. pacchetti _________________			Verificare la presenza delle attrezzature di Primo Soccorso
E' segnalata?			
Il contenuto è conforme ai requisiti richiesti?			Verificare il contenuto della cassetta o del pacchetto (rispondenza almeno ai contenuti minimi del DM 15 luglio 2003 n. 388

LABORATORI

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Macchine - Gli organi lavoratori e di trasmissione del moto sono adeguatamente protetti?			
Sostanze e preparati pericolosi - Sono presenti le copie delle schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi?			
Le sostanze e preparati pericolosi sono conservati in armadi chiusi e ventilati?			
Sono state eliminati/sostituiti i prodotti e le sostanze pericolose (R 49-R45)?			
Sono presenti i lavaocchi o altro presidio?			
E' presente cartellonistica frasi R e S			
Procedure - Sono presenti e affisse procedure specifiche per la gestione del laboratorio?			
Aspirazione - Sono presenti impianti di aspirazioni per gli inquinanti aereodispersi ?			
Sono presenti le tende (laboratorio informatica o cad) ?			
L'impianto di aspirazione è efficiente?			
DPI - Sono Marcati CE?			
Esiste una procedura per la gestione dei DPI?			Verificarne l'esistenza e la distribuzione agli interessati

LOCALI E SPAZI PARTICOLARI

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Palestra - Gli ostacoli o sporgenze pericolose sono protette adeguatamente?			
Le attrezzature ginniche sono immagazzinate correttamente?			
Le attrezzature ginniche durante l'uso sono adeguatamente fissate?			
Biblioteca - Sono presenti rilevatori di fumo, dove obbligatorio?			
Uffici - I VDT sono disposti correttamente rispetto alle finestre?			
Le postazioni sono ergonomicamente corrette?			
Ripostigli pulizie/ magazzini – sono chiusi a chiave?			
Area cortiliva - L'area cortiliva è provvista di recinzione?			
I giochi sono conformi alle norme di sicurezza?			
Il terreno è privo di buche o ostacoli pericolosi?			

LAVORI SVOLTE DA DITTE ESTERNE O APPALTI

Art. 26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti

stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi

della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

NORME DI PRIMO SOCCORSO

Gli scopi del primo soccorso sottendono a:
salvare la vita;
prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni;
aiutare la ripresa del paziente;
valutare la gravità.
Il soccorritore deve mantenere la calma, fare una rapida valutazione ambientale e della dinamica dell'incidente ed infine valutare il numero dei feriti e le loro condizioni.

I comportamenti da assumere sono i seguenti.

DISINFEZIONE DI FERITE

Disinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche se piccola può essere toccata se non con le mani accuratamente pulite con acqua e sapone.
Lavare la ferita allontanando con garza la polvere o le schegge. Applicare il disinfettante: acqua ossigenata o liquidi medicinali. Applicare una garza sulla ferita e fasciare con una benda senza stringere troppo per non ostacolare la circolazione del sangue.

EMORRAGIE

Se l'emorragia è di lieve entità lasciar defluire un po' di sangue poi coprire la ferita con garza e cotone idrofilo e bendare.
Se l'emorragia è notevole applicare una fasciatura stretta o, se non basta, il laccio emostatico (in assenza, usare cinture e bretelle o strisce di gomma).
L'uscita del sangue dal naso si ferma in genere tenendo il capo piegato in avanti e ponendo del ghiaccio sulla radice del naso.

CRISI EPILETTICHE

Le crisi epilettiche vanno da un'assenza momentanea senza perdita di coscienza (piccolo male) alle convulsioni e contrazioni (grande male).

Piccolo male: il malato può sembrare immerso in un sogno ad occhi aperti, o avere lo sguardo fisso nel vuoto. In tal caso non occorre fare nulla, ma allontanare le altre persone, proteggere il malato da ogni pericolo e parlargli con calma.

Grande male: il malato perde improvvisamente conoscenza, cade a terra, diventa rigido per alcuni secondi, il respiro si arresta, le labbra diventano cianotiche e vi è congestione del volto e del collo. Poi i muscoli si rilassano e vi sono movimenti convulsivi che sono talvolta violenti.

Occorre far fuoriuscire la lingua e fare attenzione che, durante la crisi, l'infortunato non batta la testa e cercare di allentare gli abiti attorno al collo.

CONTUSIONI

Apporre impacchi con acqua fredda sulla parte schiacciata.

La commozione cerebrale produce perdita di coscienza, respirazione debole, pallore intenso, rilassamento muscolare.

Porre il colpito in posizione orizzontale e spruzzargli acqua fredda sul viso e applicare impacchi freddi sul capo.

La commozione toracica produce tosse con espettorato sanguigno, difficoltà di respiro, dolori acuti al petto.

Distendere il colpito col torace un po' rialzato e applicare impacchi freddi sul torace.

DISTORSIONI

Avvengono quasi sempre al polso o al collo del piede.

Applicare impacchi freddi e stare in riposo con l'arto sollevato.

PUNTURE DA INSETTI

Non è opportuno utilizzare alcool bensì ammoniaca o meglio lavare la ferita con acqua e sapone e sciacquare con molta acqua.

LUSSAZIONI

Provano lo spostamento delle due ossa dell'articolazione.
Fare impacchi freddi in attesa del medico.

STRAPPI MUSCOLARI

Sono causati da sforzi violenti o brusche contrazioni. Frizionare la parte e fasciare strettamente.

FRATTURE

Si riconoscono dalla deformazione della parte e dal dolore violento.
Ai colpiti è bene somministrare tè o caffè.

ASFISSIE

Da strangolamento: liberare la gola e praticare la respirazione artificiale.
Per azione della corrente elettrica: togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isolarsi con assi o panni asciutti.
Spostare il conduttore con un bastone o materiale isolante. Oppure afferrare per i vestiti il colpito con le mani ricoperte con parecchi strati di stoffa e spostarlo dal contatto di parti sotto tensione con un movimento rapido e deciso, impiegando possibilmente solo una mano.
Eventualmente praticare la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco, fino all'arrivo del medico.
Da corpo estraneo o da cibo: rimuovere la causa di ostruzione ,
porre l'infortunato chino in avanti e con il palmo della mano battere tra le scapole colpi secchi;
se non funziona nel modo indicato , occorre ricorrere al metodo HEIMLICH che consiste nel praticare una serie di spinte alla bocca dello stomaco (se l'infortunato è incosciente occorre porre lo stesso sul dorso e porsi a cavalcioni sulle gambe),
per un bambino è doveroso seguire la stessa procedura:
sedersi su una sedia e disporre il bimbo con la testa in giù (nel caso di colpi secchi tra le scapole) oppure prendere il bambino in grembo e premere la bocca dello stomaco con il pugno della mano e sostenere la schiena con l'altra mano.

INGESTIONE DI CIBI AVARIATI

Occorre provocare il vomito e per questo è necessario somministrare acqua calda salata (un cucchiaio di sale in un litro di acqua) e stimolare il fondo della gola con due dita o con il manico di un cucchiaio.

USTIONI

Ogni bruciatura anche se apparentemente lieve, deve essere sempre sottoposta al medico.
Non toccare la parte lesionata. Se necessario, lavarsi le mani con acqua e sapone e se possibile disinfettarle.
Se le bruciature sono arrossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterile e ovatta e bendare.
Mai aprire le vesciche. Nell'applicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verrà a contatto con la bruciatura.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

DOCUMENTI RICHIESTI DAL D.M. 18/12/1975 DA ALLEGARE ALLA PRESENTE VALUTAZIONE

COLLAUDO STATICO

Rif. Normativo: D.M. 18/12/1975 punto 5.5.
Viene rilasciato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Proprietario.
È opportuna una sua verifica decennale.

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)

Rif. Normativo: L. 649 del 23/12/96.
Viene rilasciato dal Comando Provinciale VV.F su richiesta dell'Ente proprietario.
Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne il rilascio all'Ente proprietario e verificarne la validità.
Inoltre ha l'obbligo di accertare che siano stati messi in atto i provvedimenti minimi di sicurezza.

È prevista la tenuta di un registro dei controlli periodici da aggiornare con l'annotazione:

- delle prove periodiche di evacuazione (almeno due all'anno),
- della ispezione semestrale dei mezzi fissi e mobili,
- della conformità della segnaletica di sicurezza (D. Lgs. n. 81 del 09/04/08, Titolo V ed allegati).

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IGIENICO-SANITARIA ED EVENTUALE AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'ESERCIZIO MENSA (SE PRESENTE)

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 – L. 833/78 — L. 104/92 - D. Lgs.155/97 soggetto a semplificazione stabilita dalla delibera della Regione Emilia Romagna n. 717/2000.
Viene rilasciato dall'Ufficio di Igiene Pubblica della ASL competente.
Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne il rilascio all'Ente proprietario.

CERTIFICATO DI COLLAUDO ELETTRICO

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – L. 186/88 – L. 791/77 – L. 46/90.

Viene rilasciato dall'Impresa che ha eseguito I lavori in conformità al modello pubblicato con D.M. 20/02/92.

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiedere all'Ente proprietario copia della dichiarazione di conformità comprensiva della documentazione prevista.

COLLAUDO IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Norme CEI 11-8 e CEI 64-8 - L. 597/82 – D.Lgs. 462/01.

Viene rilasciato dall'ASL.

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario. È opportuno sollecitarne, nel tempo, una verifica della funzionalità.

COLLAUDO DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.– L. 597/82.

Viene rilasciato dalla ASL.

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario.

Se l'edificio lo richiede (in rapporto alla tipologia di struttura), ogni due anni ne va fatta verifica (Art. 40 D.P.R. 547/55).

COLLAUDO IMPIANTO TERMICO

Rif. Normativo: D.M. 01/12/75 Artt. 18 e 22.

Viene rilasciato dalla ASL che, per impianti con potenzialità > 100.000 Kcal/h, ne verifica la validità ogni 5 anni (Art. 22).

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario.

RELAZIONE INSTALLAZIONE TERMICA A GAS DI RETE

Rif. Normativo: Circ. Min. Int. 25/11/69.

Viene rilasciata dall'impresa che ha eseguito i lavori.

Il Dirigente scolastico ne richiede copia all'Ente proprietario. All'inizio dell'anno scolastico va richiesta una attestazione sull'efficienza dell'impianto.

PIANTE E SEZIONI DELL'EDIFICIO E DELLA CENTRALE TERMICA

Rif. Normativo: D.M. 18/12/75 punto 5.5.

Vengono rilasciate dall'Ufficio tecnico dell'Ente proprietario su richiesta del Dirigente scolastico.

RELAZIONE TECNICA RIASSUNTIVA

Rif. Normativo: Art. 9 L. 46/90.

Consiste in una dichiarazione complessiva di conformità degli impianti esistenti nell'edificio scolastico e viene rilasciata dall'Ente proprietario su richiesta del Dirigente scolastico.

DOCUMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

- Nominativi dei lavoratori con le relative mansioni.
- Schede di sicurezza delle sostanze utilizzate o con cui vi può essere contatto.
- Valutazione del rischio rumore.
- Libretti di uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature di lavoro.
- Dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi)
- Elenco e caratteristiche DPI in uso.
- Nomine degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Piano di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

MODELLO RILEVAMENTO RISCHI

ISTITUTO

Io sottoscritto ______________________________

- o Referente
- o Docente/Collaboratore

del Plesso ______________________ della scuola ___________________, in data ____________ ho rilevato le seguenti situazioni di rischio:

1) ____

2) ____

3) ____

4) ____

5) ____

6) ____

7) ____

8) ____

Firma

____

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme principali in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro:

- Indicazioni operative dell'**Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011** per la disciplina dell'art.37 del D.Lgs. 81/2008

- **D.Lgs 106/2009** "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 81/2008"

- **D. Lgs. 81/2008:** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

  "Norme generali per l'igiene del lavoro".

  "Segnaletica di sicurezza e/o di salute sul posto di lavoro".

  "Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro".

  Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da utilizzo di videoterminali

  Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da movimentazione manuale dei carichi

- **D.Lgs. 16/07/98 n. 285:** "Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128".
  protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro".

- **D.M. 12/09/58, 10/08/84:** Registro infortuni.

- **D.M. 28/07/58, 12/03/59, 22/04/63, e D. interministeriale n. 569/99:** Presidi medico chirurgici e farmaceutici aziendali

- **L. 256/74, DPR 1147/77, 927/81, 141/88, D.M. 28/01/92, C.M. 15/92, D.M. 16/02/93:** Imballaggio, etichettatura e schede di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi.

- **D.Lgs. 03/02/97 n. 52:** "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose".

- **Legge 27/03/08 n. 47:** "Norme per la sicurezza degli impianti"

- **D.Lgs. 04/12/92 n. 475:** "Attuazione delle direttive 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale" (questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure per l'apposizione del marchio di conformità CE).

- **D.Lgs. 19/12/94 n. 758:** “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
- **D.P.R. 24/07/96 n. 459:** “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”.
- **D.Lgs. 25/11/96 n. 645:** “Attuazione della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”.
- **D.M. 16/01/97:** “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
- **D.M. 17/01/97 n. 58:** “Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”.
- **DPR 12/01/98 n. 37:** “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
- **D.M. 10/03/98:** “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
- **D.M. 04/05/98:** “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”.
- **D.M. 10/09/98 n. 381:** “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”.
- **D.M. 31/05/99:** “Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196”.
- **D.Lgs. 23/02/00 n. 38:** “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
- **D.M. 2/10/00: “**Linee guida d’uso dei videoterminali.”
- **L. 22/02/01 n. 36:** “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”
- **L. 30/03/01 n. 125:** “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.”

- **D.Lgs. 26/03/01 n. 151:** “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

- **D.P.R. 26/03/01 n. 176:** “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”

- **D.P.R. 22/10/01 n. 462:** “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”

- **Norme CEI** in materia di impianti elettrici.

- **Norme UNI - CIG** in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.

- **Norme EN o UNI** in materia di macchine.

Alcune norme particolari in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro:

- **D.M. 12/09/59, 13/07/65, 519/93:** Valutazione e controlli infrastrutture.

- **D.M. 20/12/82, 07/07/83, 16/01/87:** Estintori portatili

- **D.M. 16/02/82, D.P.R. 577/82, L. 818/84, D.M. 08/03/85, D.M. 27/03/85, D.M. 30/10/86:** Prevenzione e vigilanza antincendio.

Norme riguardanti alcune limitazioni sul lavoro :

- **L. 1204/71, DPR 1026/76:** Tutela delle lavoratrici madri.

- **Legge 09/12/77 n. 903:** "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" (questa legge prevede, tra l'altro, il divieto di adibire le donne (tranne quelle che svolgono mansioni direttive e quelle addette ai servizi sanitari aziendali) al lavoro nelle aziende manifatturiere ed artigianali dalle ore 24 alle 6).

Si precisa che l’elenco non è esaustivo

Il presente documento di valutazione dei rischi riporta le situazioni di rischio individuate nella data di redazione dello stesso. Eventuali variazioni sullo stato della sicurezza dei lavoratori all'interno del plesso, dovranno essere comunicate alla S&L s.r.l., sottoforma scritta, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Figure	Nominativo	Firma
Dirigente Scolastico	**Dott. Maurizio Lazzarini**	
R.S.P.P.	**Dott. Mario Padroni**	
R.L.S.	**Sig.ra Pasqualina Canitano**	
Medico Competente	**Dott.ssa Grazia Guiducci**	
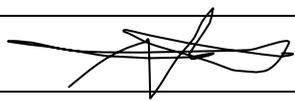
S&L srl

Ing. Salvatore Tudisco

Data

02/10/2012